


Progetto
di
Statuto Organico
per
L'Associazione generale
degli Operai di Limerolo



Statuto Organico

dell'Associazione Generale
degli

Operai di Pinerolo

Capitolo I°

Sede, Titolo, Scopo e durata della Società

e
Mezzi per conseguire il suo fine

Art. I°

È costituita in Pinerolo una Società fra Operai qui residenti sotto il titolo di Associazione Generale Operaia la quale ha per scopo: La Unione, La Fratellanza, Il Mutuo soccorso e La vicendevole Istruzione.

La sua fondazione data fin dallo anno 1843 e la sua durata è per tempo illimitata.

Essa provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi propri, colle quote che si pagano dai soci, coi risparmi che si ricavano dall'essercizio di un Magazzino di Previdenza e colle donazioni dei benefattori.

Capitolo II.
Composizione della Società
Art. 2°

La Società si compone di tre

Categorie di soci, cioè:

1° Categoria Soci effettivi
2° " Soci onorari

1° Categoria Soci effettivi
2° " Soci Onorari
3° " Soci Benemeriti.

Art. 3. art. 3.

Possano far parte della Società tutti gli operai residenti in Pinerolo ed altri cittadini alle condizioni prescritte dal presente Statuto cioè:

1° Quali Soci effettivi

Gli operai propriamente detti, gli impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, arte, industria o commercio, che non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi, purché di riconosciuta operosità e probità.

~~1° Quali soci effettivi~~

~~Gli Operai propriamente detti ed altri cittadini esercenti un'arte, una industria od un commercio, oppure impiegati o professionisti, purché dediti a lavoro e di riconosciuta operosità e probità.~~

2° Quali Soci Onorari

Quei cittadini che ne facciano richiesta e si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire Dodici.

Art. 4°

Saranno dichiarati benemeriti quei cittadini e quei soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'istituzione od abbiano erogato a pro della medesima somme o sostanze ragguardevoli.

~~3° Quali Soci Benemeriti~~

~~Quei cittadini e quei soci che colla opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'istituzione od abbiano erogato a pro della medesima somme o sostanze~~

ragguardevoli e quei Soci Onorari
che da dieci anni consecutivi fanno
parte della Società.

Art. 4.

Il numero dei Soci è illimitato.

Capitolo III

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni

Art. 5. 6

L'Azione della Società sarà
esercitata dall'Assemblea Generale
dei Soci e da un Consiglio di rap-
presentanza.

L'Amministrazione sarà
affidata ad una Direzione eletta
dal Consiglio di rappresentanza
nel suo seno.

La Società eleggerà nel suo
seno un Presidente il quale sa-
rà pure il Presidente del Consi-
glio di rappresentanza e della
Direzione.

Art. 6. 7

Il Consiglio di rappresen-
tanza sarà composto di 17 membri,
cioè:

Del Presidente

Di quindici Consiglieri, scelti
nella Categoria dei Soci effettivi,

Di un Consigliere scelto nella
Categoria dei soci Onorari.

Per la surrogazione momen-

stanza dei Consiglieri assenti o
cepanti, si dovranno eleggere
cinque Vice Consiglieri nella
Categoria dei soci effettivi ed uno
nella Categoria dei soci onorari.

Art. 8°

La Direzione sarà composta
dal Presidente ed di due Vice Pre-
sidenti e quattro Direttori.

Art. 9°

Le due Vice-Presidenti ed i quattro
Direttori saranno nominati nella
prima seduta d'ogni anno
del Consiglio.

Gli eletti dureranno in carica
un anno.

Art. 10

Il Presidente, i Consiglieri, ed
i Vice Consiglieri dureranno in
carica due anni.

I Consiglieri ed i Vice-Consiglie-
ri si rinnoveranno per metà
ogni anno; per il primo anno
mediante estrazione a sorte
e successivamente per anzianità
di nomina.

I funzionari scaduti saranno
sempre rieleggibili.

Art. 11.

Nel corso dell'anno verifican-
dosi vacante la carica di

Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi *sei*, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

Art. 12. 12

In caso d'impedimento momentaneo del Presidente e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.

Art. 12. 13

Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

Art. 13. 14.

Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di consiglieri, e tutto il corso in cui il Consiglio sia ridotto tra consiglieri effettivi e consiglieri supplenti a meno

di quindici membri compreso il
Presidente.

Art. 14. 15

Salvo il caso di cui all'articolo
precedente, i consiglieri ed i Vice-
Consiglieri anzi tempo separati
saranno surrogati alle pri-
ma ordinaria elezione.

Art. 15. 16

Chi sarà eletto in surrogazio-
ne di Consiglieri o di Vice-Consi-
ghieri o di Direttori rimarrà in
carica sol quanto avrebbe durato
il suo predecessore.

Art. 16. 17

Tutti i Sui di qualsiasi categoria
sono elettori.

Art. 17. 18

Non potranno essere eletti a
Consiglieri 1° I minori di
anni 21 — 2° Gli analfabeti; 3°
Gli stipendiati od in qualunque
modo salariati dalla Società; —
4° I debitori a qualunque titolo
della medesima — 5° coloro che
hanno maneggio del denaro
sociale, libere vertente, oppure
interese particolare colla
Società; — 6° I condannati a
pene disciplinari a tenore
dei vigenti Regolamenti e

per la durata delle medesime;
7° I soci aventi un'anzianità so-
ciale minore di un anno

Art. 19

Non potranno far parte con-
temporaneamente del Consiglio,
padre e figlio, due o più fra-
telli. #

Suocero e genero

Art. 20

Se l'elezione porterà nel consi-
glio congiunti previsti dallo
articolo precedente, il nuovo
Consigliere sarà escluso da chi è
in ufficio, quello che ottenne
meno voti da chi ne ebbe mag-
gior numero, il meno anziano
di Società dal più anziano.

Art. 21

Per cura della Direzione sarà
formata e riveduta ogni anno
nel mese di Settembre la lista
dei soci eleggibili, la quale sarà
pubblicata all'Albo della So-
cietà durante giorni trenta con-
secutivi.

Scaduto tale termine, in caso
di reclami la Direzione correggerà
gli errori riconosciuti e per le con-
testazioni rimetterà la lista e
gli interpretati al Consiglio, il
quale deciderà inappellabilmente

D'approvero la Lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 22

Per la prima Domenica di Dicembre di ogni anno, la Società sarà convocata in adunanza generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificherà vacante, e per l'elezione dei consiglieri e dei vice-consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

Chiusa le votazioni saranno eletti
fra i presenti due scrutatori estranei
alla Direzione a far parte dell'ufficio

Il Presidente colla Direzione in carica formeranno l'Ufficio per le votazioni.

Perché nella prima convocazione la votazione sia valida, occorreranno per lo meno 50 votanti, e non risultando tale numero sarà riconvocata la Società per la successiva Domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 23

Il Presidente sarà eletto con distinta votazione a maggioranza assoluta di voti, ed essendo ballottaggio, questo si farà nella successiva Domenica, tra i due candidati che nella prima vota-

zione otterrano maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà tosto luogo a nuova elezione.

Art. 24. U.

Nella votazione per la nomina dei Consiglieri ed dei Vice Consiglieri non si farà distinzione alcuna fra candidati, che tenna ad indicarli piuttosto ad uno che ad altra delle cariche vacanti, tranne la distinzione per i candidati alle cariche da coprirsi da soli onoraril.

Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

1° Gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina

2° Gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati;

3° Gli eletti a coprire le cariche dei Vice-Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

4° Gli eletti in surrogazione dei Vice-Consiglieri anzi tempo cessati.

Art. 25.

In tutti i casi di elezioni

~~II~~ precedente ed.

verificandosi parità di voti, il meno anziano di Società sarà escluso del più anziano.

Art. 25. 26

La Direzione dovrà testo promuovere dagli eletti la loro adesione e fissare la prima sua adunanza ordinaria per riceverle.

La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri o Vice Consiglieri eletti subentreranno di diritto a completare il Consiglio coloro che dopo gli eletti otterranno maggior numero di voti, ciascuno in quella carica che gli spetta avuto riguardo al numero di voti riportati, giusta il disposto dell'art. 23.

Art. 26. 27

Completato il Consiglio colle adesioni degli eletti, il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente in seduta ordinaria della Direzione.

Art. 27. 28

Tanto il Consiglio quanto la Direzione dovranno essere assistiti nelle loro sedute da un Segretario legalmente nominato,

il quale avrà voce consultiva.

Qualora questi sia impedito il Presidente provvederà alla momentanea surrogazione.

Art. 28. 29.

È fatta facoltà al Consiglio di nominare occorrendo un Vice-Segretario, il quale potrà surrogare nelle assenze il Segretario, in tutte le sue funzioni.

Art. 29. 30.

La contabilità sociale sarà concentrata nella carica di un Esattore, nominato dal Consiglio, nelle cui mani dovranno far passaggio tutte le entrate di ogni specie, come pure le uscite.

Art. 30. 31.

Il servizio sanitario sarà affidato ad un Medico-Chirurgo, nominato dal Consiglio di rappresentanza.

Art. 31. 32.

~~Per ogni scopo della Società spendo il soccorso a suo vantaggio~~
E spendo istituito con fondi propri della Società un Magazzino di Previdenza per procurare ai Soci i generi di prima necessità contro

Art. 34. 35

Per servizio della Società la Direzione nomina un Mezzo, ed occorrendo, un portinajo o altro personale con spegne fissate dal Consiglio.

Capitolo IV.

Ammissione, espulsione e penalità dei Soci effettivi.

Art. 35. 36

Possono far parte della Categoria dei Soci effettivi le persone indicate al N.º 1. dell'art. 3.º, purchè facciano constare:

1.º Di non aver meno di 15 anni e di non oltrepassare il cinquantesimo anno di età;

2.º Di essere di buona costituzione fisica e seni;

3.º Di essere di buona condotta e moralità;

4.º Di non appartenere ad altra Associazione Generale operaia.

5.º Di ritrarre dall'esercizio di una professione, impiego od altro lavoro od occupazione, un guadagno giornaliero non inferiore a Lire Undici

6.º Di essere residente in Pinerolo.

Art. 36. 37

All'atto della domanda gli aspiranti devono depositare:

1° L' Estratto di nascita od altro documento equivalente, legalmente attendibile;

2° L' Attestato di buona condotta o moralità, qualora dalla Direzione sia creduto necessario;

3° La tassa d' ammissione, dalla quale sono esenti ~~quelli~~ i minori di anni 21, ~~questi~~ i figli;

Per quelli da 21 a 30 anni compiuti	L. 1.50
" " " 31 a 35 " " "	" 3 "
" " " 36 a 40 " " "	" 5 "
" " " 41 a 45 " " "	" 10 "
" " " 46 a 50 " " "	" 20 "

4° La quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo Sociale.

Art. 37. 38

Prima dell'iscrizione la Direzione dovrà interpellare gli aspiranti se mai si trovino nei casi previsti ai Numeri 4, 5, e 6 dello Articolo 36 e loro farà dare lettura dell'articolo seguente:

Art. 38. 39

Non possono far parte dell'Associazione e possono sempre essere espulsi:

1° Condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai

costumi od altri delitti infamanti;

2° Coloro sul cui conto risulta per qualche atto infamante, commesso, sia prima, sia dopo l'immissione od in qualunque modo ledere il decoro dell'istituzione colla propria condotta;

3° Coloro che al tempo della ammissione aveero delato malattia, affezione cronica od abituale;

4° Coloro che si allontanano

5° I colpevoli di malversazione od di prevaricazione a danno della Società ed i dediti allo stravizio

6° Coloro che con qualsiasi mezzo cercano di suscitare malumori fra i soci o di recare disordini, danno o sfregio alla Società o vengono meno al rispetto o recano sfregio od oltraggio all'autorità sociale costituita od a qualunque dei funzionari in carica così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse

7° Coloro che faceano parte di altra associazione generale operata

dai buoni costumi e dalla via del dovere e dell'onore;

5° I colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno della Società;

6° I dediti allo stravizio ed i perturbatori del buon ordine e della quiete della Società;

7° Coloro che fanno parte di altra Associazione Generale

Art. 29. 40

Gli espulsi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla Cassa Sociale e non possono più venire riammessi.

La riammissione però potrà ancora avere luogo per quelli contemplati al 11° dello articolo precedente, qualora improvino di aver cessato di fare parte di altra

abrogato

società, ma senza la reintegrazione
nei diritti acquisiti prima della
espulsione.

~~Art. 40.~~

Sulla notizia che qualcuno dei
soci si trovi nei casi previsti dal pre-
cedente art. 38 la Direzione spume-
rà accurate informazioni al riguardo
e risucendo il fatto positivamente
accertato, ne rimetterà la pratica
al Consiglio per le sue provvidenze.

~~Art. 41.~~

Nessun iscritto potrà essere
proclamato Socio effettivo:

Se non siano a soggetto di una
scrupolosa visita sanitaria dal
Medico Sociale, la quale sarà sem-
pre presenziata da un Membro
delegato della Direzione.

Se non siano decorsi giorni
quindici dall'iscrizione e questa
durante tale periodo di tempo
non sia stata pubblicata per
estratto all'Alto della Sala;

Se dalla votazione per l'am-
missione l'aspirante non ottenne
il suffragio della metà più uno
dei votanti.

Art. 42

Qualora la votazione non
risulti favorevole all'aspirante

abrogato

Dovranno essere restituiti i Depositi
di cui ai N^o 3 e 4 dell'art^o 3^a e lo
aspirante non potrà presentare
nuova domanda se non dopo tra-
scorso un anno.

Respinta una seconda volta
la domanda, l'ammissione non
potrà più aver luogo.

Art^o 43.

Le ammissioni datano pel
pagamento dei contributi e per
l'anzianità Sociale dal primo
giorno del mese in cui ebbero
luogo.

Art^o 44.

I soci effettivi in ritardo
nel pagamento dei contributi
sociali sono puniti colla multa
di cent. 25 per ogni mese insod-
disfatto, oltre il pagamento dei
contributi arretrati.

Art^o 45.

Il ritardo nel pagamento
di tre quote mensili consecutive
porta la decadenza dalla qua-
lità di Socio e da qualsiasi diritto
verso la Società.

Art^o 46.

Il ritardo di mesi sei porta
la cancellazione dai ruoli

Art^o 47.

La riammissione

abrogato

~~I Soci cancellati dai Ruoli, per lo effetto di cui all'articolo 46 non possono più essere riammessi salvo l'adempimento delle formalità tutte prescritte per l'immisione dei nuovi soci e col pagamento della tassa ordinaria di ammissione.~~

La riammissione non porta la reintegrazione in nessuno dei diritti acquisiti avanti la cancellazione.

Art. 48. 47

I Soci decaduti per l'effetto di cui all'art. 45, purché presentino lo attestato di sanità in tempo utile giusta il disposto dell'art. 46 possono essere riammessi nei loro diritti acquisiti, salvo il disposto dell'articolo 44 e senza diritto a qualsiasi surpiccio per mesi tre successivi alla riammissione.

L'attestato di sanità dovrà essere spedito dal Medico Sociale e la Direzione in seduta segreta pronuncierà per la riammissione o non riammissione del socio senza addurre i motivi della presa deliberazione.

Art. 49. 48

La Società non è in obbligo

di fare cuitamenti ai morosi e risultando i medesimi decaduti, si intende abbiano ogni stepi rinunziato tacitamente ad ogni loro diritto.

Art. 49.

Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità, dal voto deliberativo nelle assemblee e dalle cariche sociali i soci che incorreranno in alcune delle seguenti circostanze:

1° Se vengono colpiti da mandato di comparizione o di cattura per ^{qualcuno} alcuni dei reati per quali si farebbe luogo alla esclusione dalla Società

2° Se vengono civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali

3° Coloso che ^{de} coprendo cariche sociali trascurano gli interessi della Società

Art. 50

Saranno sospesi dalla qualità di socio per un termine non maggiore di mesi sei ^{coloro} i soci che incorreranno ^{per una} alcune delle seguenti circostanze:

1° Se vengono meno al rispetto ed al buon trattamento che deve esistere tra soci nella Sede Sociale oppure per cause sociali recano con calunnie, ingiurie, insulti o simili mali trattamenti, spregio od oltraggio a qualunque dei soci;

2° Se col loro contegno turbano l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

~~Chiunque venga meno al rispetto ed al buon trattamento che deve esistere tra soci nella Sede Sociale, verrà registrato nel verbale d'adunanza, quale disturbatore del buon ordine nella Società ed in caso di recidiva, gli sarà applicato il disposto dell'articolo seguente.~~

~~Art. 51.~~

~~La maldicenza, l'ingiuria, lo insulto e simili mali trattamenti tra soci porta la esposizione alla pubblica censura estendibile ad un anno, mediante pubblicazione dell'elenco dei colpevoli all'Albo della Società, ed in caso di recidiva loro sarà applicata il disposto dell'articolo seguente.~~

~~Art. 52.~~

~~L'ingiuria, l'insulto, la calunnia e la diffamazione in odio dell'Autorità Sociale costituita, o di qualunque dei~~

L'effetto della sospensione priverà il socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Società

Art. 51.

Sarà applicato il disposto dell'art. 39 ai soci che si rendano recidivi nell'incorrere in qualunque delle circostanze previste dall'art. precedente ed ai soci che richiamati al loro dovere nelle adunanze od invitati dal Presidente ad uscire dalla Sala oppongano resistenza

Abrogato

Art. 52.

Le espulsioni previste dagli art. 39 e 51 dovranno essere deliberate colla maggioranza dei due terzi dei votanti

~~funzionari legalmente nominati, porto la cancellazione dai Ruoli ed ai cancellati è applicabile il disposto dell'articolo 39.~~

~~Art. 53.~~

~~Il Consiglio o la Direzione concedono atto, in apposto verbale dell'ingiuria, insulto, calunnia, diffamazione, che sia denunciata, o sia seguita seduta stante, curando che le parole proferite siano possibilmente tramitte nel vero loro significato.~~

~~Art. 54.~~

~~Il Presidente provvede perche accurate informazioni, se ne sia il caso, siano espunte dalla Direzione e stabiliti i particolari, si invitare i colpevoli per una prossima adunanza del Consiglio di rappresentanza, il quale sentito l'imcolpato nelle sue difese, e la circostanziata esposizione dei fatti, decide in applicazione dell'art. 52 facendo precedere la sua decisione da analoga motivazione.~~

~~Art. 55. 52~~

~~La cancellazione e la espulsione previste dagli articoli 38 e 52 devono essere deliberate colla maggioranza dei due terzi dei votanti.~~

2

Capitolo V^o

Doveri e diritti dei Soci effettivi

Art. 53.

Ogni socio effettivo colla richiesta d'iscrizione ~~si~~ si tacitamente ~~si~~ si obbliga di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni tutte dei poteri costituiti della Società, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

Art. 54.

Ogni socio effettivo è tenuto a disimpegnare le cariche sociali che dalla Società o dal Consiglio di rappresentanza possono essergli conferite, salvo sempre il legittimo impedimento che deve comprovare.

Cessa l'obbligo avanti prescritto per non fermati nelle cariche in seguito ad ordinaria scadenza, e sono mettnati da tale obbligo coloro che sono chiamati a coprire cariche retribuite e richiedenti sanzione.

Art. 55.

Tutti i soci effettivi sono tenuti di recarsi per turno a visitare i soci infermi, dietro invito del Presidente, e chi per esso e di farne rapporto al Consigliere di settimana. Sono esenti da tale obbligo i soci ri-

vestiti di carica onoraria ed è facoltativo ^{ai soci} di surrogarsi fra loro nelle visite.

Art. 54. 36

Cinquanta soci effettivi, comandati per turno con facoltà di farsi surrogare da altri soci oppure padre, o fratello o da figlio purché di età non inferiore ai diciotto anni, saranno tenuti nei casi di decesso fra gli iscritti alla Società ad accompagnare la salma alla ultima dimora.

Purché ritenuti atti non sono esenti da prestare tale servizio i supradetti per cronichismo.

Saranno pure invitati per turno tre consiglieri per ogni sepoltura, affinché tenga l'ordine durante la medesima, ritirino i singoli biglietti d'invito, e ritornino alla sede Sociale ed avvertiti le multe de infliggersi ai non intervenuti.

~~Art. 50.~~

~~Oltre a cinquanta soci effettivi la Direzione dovrà intervenire in corpo ai funerali dei soci Onorari e benemeriti e dei membri del Consiglio di rappresentanza incaricati.~~

Abrogato

Art. 57.

Tutti i soci effettivi e la Direzione in corpo sono tenuti ad intervenire ai funerali in caso di Decesso del Presidente in carica.

Art. 58.

I soci effettivi sono pure tenuti di prestare l'opera loro sempre quando siano richiesti da uno dei poteri Sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse Sociale, salvo sempre il caso di legittimo impedimento provato dal socio.

Art. 59.

E' altresì obbligatorio per tutti i soci effettivi l'intervenire alle Elezioni ordinarie e straordinarie per la nomina del Presidente e dei Consiglieri.

Salvo il caso di legittimo impedimento che il socio deve comprovare.

Art. 60.

Le trasgressioni ai doveri prescritti agli art. 57, 58, 59 saranno punite con annotazione di demerita nel verbale d'adunanza ed in apposito registro, e colla multa di ^{multa} L. 3 in caso di recidiva.

di lire tre

3

all'art. 55. saranno punite colle scritte agli art. 58, 59, 60, 61 multa di lire una e quelle ai doveri ~~63 saranno punite~~

Di cui agli art. 56, 57 e 59. ciascuna colla multa di centesimi cinquanta.
multa di centesimi cinquanta

Art. 65. 61

Il contributo mensile per la categoria dei Soci effettivi è fissato a Lire 1,25 e deve essere versato da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell'Esattore Sociale nell'Ufficio della Società.

I ritardi nei pagamenti verranno puniti secondo il disposto degli articoli 44 e seguenti.

Mensilmente la Direzione darà atto dei Soci caduti in multa in apposito registro ~~da tenersi~~
~~continuamente si appone~~ al ~~Libro della Società.~~

Art. 66. 62

I soci iscritti alla categoria dei Soci effettivi hanno diritto dopo la proclamazione all'assistenza medica e dopo il noviziato di mesi sei il suffragio ordinario il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purché questa sia presentata nei due primi giorni, in caso contrario principia solo il giorno successivo alla presentazione.

In caso però di rottura,

ferita ed altre malattie chirurgiche, le quali costituiscono immediata impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Art. 63

Il sussidio ordinario per le malattie temporarie è stabilito in lire una al giorno, ed è durativo per giorni novanta, dopo i quali se la malattia continua il sussidio è ridotto a cent. 50 ed è durativo sino a guarigione.

Art. 64

Nel caso che da una malattia all'altra non passi l'intervallo di giorni trenta, continua la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale, come rotture, ferite e simili in cui dovrà essere corrisposto la serie di lire una al giorno.

Art. 64

~~Il socio passato nella seconda serie di sussidio non avrà più diritto di ricevere la prima serie se non sono decorsi tre mesi dalla dichiarazione di guarigione della malattia precedente, salvo però il caso di nuova malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposto al socio il sussidio della prima serie di lire una al giorno.~~

Art. 65

Se la malattia dura da un anno, o qualora si verificassino nel socio frequenti casi di malattia,

la Direzione dovrà provvedere, per-
ché dal Medico Sociale, o da una
consulta di medici si riconosca
se si tratta di effezione cronica
che renda il Socio abitualmente
inabile al lavoro; e risultando
accertato lo stato cronico della
malattia, cessa nel Socio il
diritto al sussidio ordinario
stabilito dall'art. 67 per le sole
malattie temporarie.

La relazione del Medico
Sociale, o dei Membri della Consulta,
dovrà essere scritta e circostanziata

Art. 66

L'anzianità Sociale di an-
ni quindici consecutivi dà diritto
al Socio all'aumento del quinto
sul sussidio ordinario e l'an-
zianità di anni trenta conse-
cutivi all'aumento di due quinti.

La Direzione dovrà accordare
l'aumento del sussidio a quei
soci la cui anzianità risulti
da regolare registro, in difetto
di che, spetta al Socio di giu-
stificare l'anzianità colla
~~presentazione delle ricevute
dei contributi versati.~~

Art. 67

Il sussidio di Lire Una al giorno

è limitato a giorni quindici ai
Soci affetti da malattie veneree,
da malattie provenienti dall'abuso
del vino, liquori o da risse provoca-
te, purché come tali accertate da
fede medica o da informazioni e
prove; ove la malattia continui
loro è devoluta la serie di sussidio
di centesimi cinquantasei.

Art. 72.

I soci affetti da malattia cronica
si distingueranno in tre categorie
cioè:

- 1.° Cronici assolutamente e perora-
nientemente inabili al lavoro ed
aventi un'anzianità Sociale non
minore di anni dieci.
- 2.° Cronici permanentemente ed
assolutamente inabili al lavoro
e non aventi ancora un'anzianità
Sociale di dieci anni.
- 3.° Cronici non permanentemente
nell'impossibilità assoluta al lavoro,
senza distinzione di anzianità.

Art. 73.

art. 68.

I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia
cronica costituente impotenza assoluta e
permanente al lavoro avranno diritto
al sussidio ordinario di cronicismo, sempre
quando abbiano un'anzianità non minore
di anni dieci e si uniformino per l'
ordinario di cronicismo.

Uniformandosi alle prescrizioni
dell'apposito Regolamento per la
Cassa Cronici, cui indicati all'art. 1
dell'articolo precedente potranno ot-
tenere l'ammissione al sussidio

per l'ammissione alle prescrizioni dell' apposito Regolamento per la Cassa Cronici

art° 69

I soci affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano ancor raggiunta l'anzianità sociale d'anni dieci, non che i soci che pure avendo l'anzianità d'anni dieci tuttavia la loro infermità non costituisca impotenza assoluta e permanente al lavoro avranno diritto ad un sussidio giornaliero sulle entrate della cassa mutua al lavoro, i soci inviati al 76° 3° eguale alla metà di quello ordinario di cronici fino, limitato però al tempo dell'impotenza al lavoro

Non faranno ammessi al godimento di questo sussidio i soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall'esercizio della loro professione mestiere od impiego oppure ~~del~~ ~~altro~~ lavoro che loro venga di dedicarsi

art° 70

I soci di cui al art° precedente non appena riuniscano tutte le condizioni di cui all'art° 68 potranno ottenere l'ammissione al sussidio ordinario della Cassa Cronici.

Art° 74

I soci inviati al N° 2 dell'art° 72 avranno diritto ad un sussidio giornaliero sulle entrate della Cassa-Mutua eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, e appena raggiunta l'anzianità prescrite potranno ottenere l'ammissione al sussidio ordinario della Cassa-Cronici.

Art° 75

Durante l'asertata impotenza durante l'asertata impotenza i soci inviati al 76° 3° avranno pure diritto ad un sussidio giornaliero sulle entrate della Cassa-Mutua eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo.

Art° 76

In tutti i soci capere il diritto al sussidio stabilito dagli arti 74 e 75, se avverrà per due anni consecutivi che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate ordinarie della Cassa-Mutua non inferiore al terzo almeno della somma erogata in ciascun anno.

La riammissione al sussidio potrà in seguito aver luogo se per

Art° 71

Cessa il diritto al sussidio stabilito dal l'art° 69 se avverrà per due anni consecutivi che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un difavanzo annuale sulle entrate della cassa mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammissione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della cassa mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

cadendo annullato

~~due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa Mutuo un avanzo reputato sufficiente per la riammissione di tutti i soci che vi hanno diritto; o un avanzo non inferiore ai tre quarti almeno della somma annuale occorrente calcolato preventivamente.~~

~~Art° 72~~ 72.

Per conseguire i sussidi stabiliti dagli art. 67, 74 e 75 i soci che vi avranno diritto dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto ai contributi sociali, e l'impotenza al lavoro e la sua durata dovranno essere accertate e stabilite dal Medico Sociale

~~Art° 73~~ 73.

Il socio ammaliato in ritardo al pagamento del contributo mensile ⁷⁴ sarà punito colla ritenzione di giorni cinque di sussidio, se la morosità risulta di due mesi scaduti la ritenzione del sussidio sarà per giorni dieci, salvo sempre il disposto dell'articolo 44.

Art° 79.

Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dallo

Alligo di cui all'art. ~~64~~ 61.

Art. 80. 75

S'intenderà decaduto per venti giorni dal diritto a sussidio qualunque socio sia riconosciuto essersi con malizia procurata l'assunzione per cui ritrude sussidio, o sia trovato al lavoro o frequente senza speciale permesso dal Medico Sociale te. ostene, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo che percepisce sussidio.

Art. 81. 76

I soci residenti nel Regno, fuori del luogo della sede Sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale, ove questa non si rifiuti.

Il socio che cambiando residenza non ne abbia dato avviso al Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza, in caso di malattia, sarà punito colla ritenzione di giorni dieci di sussidio.

Art. 82. 77

I soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale per la denuncia di malattia si uniformeranno alle disposizioni dell'art. ~~62~~ 62 presso la Società

a un solo aggregati, e non essendo
aggregati ad altra Società il termine
per far pervenire alla Sede
sociale la ^{denuncia} ~~denuncia~~ di malattia
è esteso a giorni ottol.

In questo caso la firma del
Medico curante dovrà essere legi-
timata dal Sindaco locale e in
difetto di ciò sarà ritenuta nulla
la denuncia di malattia.

Art. 83 78

Soci che presteranno il ser-
vizio militare nazionale, e si
stabiliranno all'estero, si in-
tenderanno sospesi dai doveri e
dai diritti di socio per la durata
della loro assenza purché pri-
ma della partenza ne abbiano
dato avviso al Presidente per le
opportune annotazioni ~~si re-~~
~~gistrati e pubblicati nel primo~~
e l'apertura non esceda il termine

del servizio stesso.

fissato dalle leggi relative, ~~nel~~
~~caso in cui non superai i tre anni~~

~~A queste condizioni quei soci che~~
~~entro un mese dal loro ritorno~~
~~ne faranno domanda ripren-~~
~~deranno la qualità di socio ed~~
~~in caso contrario si intenderan-~~
~~no decaduti da ogni diritto~~

~~Per soci che durante la loro~~

~~Costano saranno solo ammessi~~
si nel loro diritto quei soci che entro un
mese dal loro ritorno ne faranno
domanda e comprovano di
essere in buono stato di sanità me-
diante presentazione di certificato
rilasciato dal medico sociale

Le famiglie dei soci sotto le armi
possono servirsi di generi al

Magazzino di previdenza

~~assenza continuino regolarmente il pagamento dei contributi, decorra l'anzianità sociale e le loro famiglie non speranno dal diritto di servirsi di generi al Magazzino di Previdenza.~~

Art. 84. 79

Dalla Direzione sarà provvista alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

Art. 85. 80

All' decesso di ogni socio effettivo la Società provvederà a proprie spese ai funerali; e facoltativo però alla famiglia di provvedervi e ciò con diritto ad una indennità fissata in L. 34, sempre quando ne abbia dato in tempo l'avisò al Presidente o chi per esso.

Art. 86. 81

La spesa per ogni funerale è stabilita in L. 37 ripartite come segue:

L. 14 per la Parrocchia e Confraternita

L. 10 per il carro funebre

„ 6 per la capa mortuaria

„ 4 per il sepolcro

Lire 3 per il Bidello.

Art. 82.

I Soci, i Consiglieri ed i Direttori, che a norma degli articoli ~~81~~ ~~82~~ dovranno intervenire alle sepolture, saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio del bidello, indicanti nome e cognome del defunto, ora e luogo del decesso, ed ora della riunione nella Sala Sociale per recarsi in corpo alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la città almeno sei manifesti per tanti invito ai Soci tutti d'intervenire alla sepoltura.

Art. 83.

I Soci ~~tutti~~, senza distinzione hanno diritto di valersi del Magazzino di previdenza.

In caso di decesso del Socio, hanno per esso diritto alla distribuzione generi del Magazzino la vedova durante vedovanza ed i minori sino alla età di anni diciotto.

Cessa nella vedova il fatto diritto allorchè uno dei figli suoi convivente abbia raggiunta l'età predetta.

56 e 57

anche solo aggregati

Art° 84. 84

Per conservare il diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, le vedove nei sei mesi dal decesso del marito dovranno presentare il libretto di questi al Presidente, il quale sentita la Direzione relativa in calce del medesimo l'autorizzazione alla distribuzione per mesi sei, trascorsi i quali e per ogni semestre sulle pive l'autorizzazione dovrà essere rinnovata.

Art° 85. 85

E' assolutamente vietata la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee alla Società.

Chiunque venga rinvenuto avere contribuito a facilitare la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee alla Società col prestito del libretto od in qualsiasi altro modo, sarà considerato colpevole di malversazione e verrà punito colla multa di L. 5.

Nei casi di recidiva o di rifiuto al pagamento della multa, sarà applicato al Socio il dispo-

Capitolo VI^o

Diritti dei Soci Onorari e Benemeriti

Art^o 86

I soci onorari possono prendere parte alle elezioni, essere eletti alle cariche di cui all'art^o 7. del presente Statuto ed essere nominati nelle Commissioni. - Hanno diritto d'intervenire alle adunanze della Società prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, nonché di assistere alle sedute non segrete del consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni.

Art^o 86

~~I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti possono prendere parte alle elezioni ed essere eletti alle cariche di cui agli articoli 5 e 6 del presente Statuto e nominati nelle Commissioni; possono intervenire a tutte le adunanze della Società e prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, intervenire alle adunanze non segrete del Consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni.~~

Saranno pure espressamente dello Statuto Sociale e potranno valersi del diritto di cui all'art^o 88⁸⁹ purché risultino regolarmente pagati i loro contributi i quali verranno esatti entro il primo semestre di ogni anno quando non sia stata fatta la dichiara di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

Finanziario Sociale.

Riceveranno annualmente i risultati del Conto #

~~Amministrativo Sociale ed ogni
qualvolta avvega festa a cui la
Società abbia a prenderne parte
ne saranno avviati per mani-
festi.~~

~~Art. 92. 87.~~

Nei casi di decesso di Soci
o di persone ~~decedute~~ ^{onorarie} ~~onorarie~~ ^{benemerite} saranno
comandati cinquanta Soci ef-
fettivi ed invitata la Direzione
in corpo per l'accompagnamento
della salma all'ultima dimora
e l'invito sarà pure esteso a tutti
i Soci effettivi e Donorari nel
modo prescritto al secondo ali-
nea dell'art. 87. 82.

Capitolo VII

Azione riservata alla Assemblea Generale dei Soci

e
competenze del Consiglio e della Direzione.

Art. 93. 88

Il Consiglio di rappresentanza
legalmente eletto e costituito,
riceve dalla Società pieni po-
teri nei limiti tracciati dal
presente statuto, del quale
provvede all'esecuzione; è
facoltativo però al Consiglio
nella sua sapienza di provve-
dere in via provvisoria ai casi
non previsti dal presente

Statuto con apposite deliberazioni
le quali dovranno rimanere
pubblicate per copia all' Albo
della Società ed essere stampate
e distribuite ai Soci, conve-
vendone in apposto registro
l'originale.

~~Art. 94~~

Lo stesso Consiglio, nei casi
non previsti dal presente Statuto,
può infliggere multe non però
maggiori di lire tre.

~~Art. 95. 89~~

Le variazioni e le modificazioni
allo Statuto organico sociale,
sono riservate all' Assemblea
Generale dei Soci e spetta esclusiva-
mente alla medesima
di deliberare sulle spese straor-
dinarie superiori alle L. 500 e
sulle introduzioni di innova-
zioni nella Società che vinco-
lino il bilancio per una spesa
superiore alle Lire 100 annue.

~~Art. 96. 90~~

Il Consiglio di rappresen-
tanza approva l'annuo bilancio
preventivo e l'annuo conto
amministrativo. Questo
però dovrà prima ~~essere~~ ~~de-~~
~~terminato~~ ~~ricevuto~~ ~~da~~ ~~una~~

abrogato

Sottoporsi alla verifica di
una

~~#~~
~~#~~ composta

Commissione [#] di tre revisori nomi-
nati dallo stesso Consiglio detto
leggarsi in adunanza generale e affiggersi
all'Albo della Sala per giorni
quindici consecutivi, a comodo
dei Soci per tutte quelle oper-
vazioni che ^{si ravvisassero} saranno del caso.

Lo stesso Consiglio approva
le deliberazioni prese dalla Direc-
zione e delibera intorno alla
ammissione ^{delegazione} ed espulsione dei
Soci; alla nomina e licenziamen-
to degli impiegati d'ammini-
strazione e del Medico Sociale;
e sono tutti gli affari di qualun-
que specie non espressamente
attribuiti al Consiglio direttivo
ed al Presidente o non esplicita-
mente riservati alla Società
in Generale Adunanza.

Art. 97. 91

Spetta al Consiglio di rap-
presentanza di riconoscere mensi-
lmente le entrate e le spese
ed i suppliti accordati agli
amministrati.

Art. 98. 92

La Direzione rappresenta
la Società per delegazione del
Consiglio di rappresentanza;
veglia al regolare andamento

dell'Amministrazione e provvede
ai casi di minore importanza,
interviene in corpi funerali
nei casi previsti dal presente Sta-
tuto e alle funzioni solenni
cittadine o nazionali a cui sia
richiesto l'intervento della
Società.

In caso d'urgenza la Direzione
può prendere sotto la sua re-
sponsabilità quelle deliberazioni
che altrimenti spetterebbero al
Consiglio, riferendone a questo
nella sua prima adunanza.

Art. 94. 93

Spetta alla Direzione:

- 1° Di fissare il giorno ed ora per
le adunanze e di compilare i
relativi ordini del giorno;
- 2° Di stabilire e pubblicare
alle porte della Sala Sociale
l'orario d'ufficio per gli impie-
gati
- 3° Di proporre la nomina o il
licenziamento degli stipendiati
e la nomina delle Commissioni
al Consiglio di rappresentanza;
- 4° Di nominare e licenziare i
salariati della Società su pro-
posta del Presidente.
- 5° Di deliberare intorno all'ero-
ga-

- zione delle somme stanziare per le
opere imprevedute nel Bilancio;
- 6° Di concludere le locazioni, le
conduzioni, gli appalti ed i con-
tratti veri obbligatori per legge
o deliberati dal Consiglio di rap-
presentanza;
- 7° Di provvedere alla sorveglianza
dei soci infermi ed all'aspegnam-
to dei suppidi;
- 8° Di provvedere agli onori funebri
dei Soci defunti;
- 9° Di autorizzare le provviste dei
generi occorrenti al Magazzino
di previdenza, ~~in modo che non
sottostengano possibilmente e stipen-
dati nelle ordinanze ma ridotti; ve-
gliare al regolare servizio ed alla
regolare formazione degli inven-
tari mensili ed alla tenuta dei
registri; ~~ordinare i versamenti
di pagamento;~~~~
10. Di presentare al Consiglio
le iscrizioni per l'ammissione
dei soci dopo i quindici giorni di
pubblicazione, facendo rela-
zione sulle informazioni as-
sunte, sui documenti presen-
tati e sul risultato della visita
sanitaria;
11. Di presentare all'approvazione

del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura ed il conto annuale amministrativo debitamente riveduto, letto in Assemblea Generale e pubblicato a mente dell'art. 90

~~12. Di proporre all'approvazione del Consiglio le regole per la esecuzione del presente Statuto;~~

12. ~~12.~~ Di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti

Art. 104. 94

La Direzione renderà annualmente il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fue eseguiti i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

Art. 105. 95

La Direzione potrà deliberare sull'immersione o sospensione del voto contro quei soci che se ne rendano demeritevoli colla loro condotta.

Art. 106. 96

Sempre quando la Direzione

promoverà per propria iniziativa
nei limiti della sua competenza
o fuori di essa nei casi d'urgenza
dovrà presentare all'approva-
zione del Consiglio le sue deli-
berazioni le quali saranno inser-
te nel verbale d'adunanza.

Non sarà necessaria l'appro-
vazione quando le deliberazioni
non siano che una conseguenza
per l'esecuzione di altre del
Consiglio.

Capitolo VIII Attribuzioni dei Funzionari

Art. 102. 97

Il Presidente è capo della
Società ed ha autorità e potere
discrezionale nelle adunanze e
nella Amministrazione Sociale;
esercita il potere esecutivo sociale
e rappresenta la Società rispetto
ai terzi ed in giudizio, sovrinten-
de a tutti gli uffici e alle aziende
sociali e vigila l'andamento dei
servizi e la tenuta dei registri,
stipula i contratti deliberati dalla
Società, dal Consiglio di rappre-
sentanza e dalla Direzione,
firma gli atti, le corrisponden-
ze ed i mandati di pagamento,
convoca la Società, il Consiglio

La Direzione e può intervenire in tutte le Commissioni quale membro nato, sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci, può impendere gli impiegati ed i salariati riferendone al Consiglio od alla Direzione secondo le relative competenze.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse della Società, riferendone in prossimo seduta al Consiglio od alla Direzione.

Art. 104. 38.

Il Segretario ordinato, o correndo, da un Vice-Segretario, tiene la Contabilità Sociale e quella del Magazzino di Previdenza e la corrispondenza; Opera l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali Commissioni e redige i relativi verbali; compila il

progetto del Bilancio preventivo,
ed il Conto Amministrativo, disim-
pegna ogni altra cosa riflettente
l'Amministrazione e la Conta-
bilità, controfirma tutti gli atti
d'amministrazione.

Al medesimo è affidata la
custodia e la conservazione in ap-
posito archivio delle lettere, carte,
registri, documenti e titoli tutti,
riflettenti la Società.

Art. 100. (99)

L'Esattore è incaricato della
esazione di tutte le entrate sociali
e del pagamento dei mandati
regolarmente spediti.

Dovrà dare una cauzione
da stabilirsi dal Consiglio in som-
ma non inferiore a lire trecento,
sarà responsabile delle somme
esatte; dovrà presentare men-
silmente al Consiglio la situa-

At ed al principio di ogni nuova amministrazione di Caspa. #

At rimetterà al Segretario i registri delle
esazioni per l'opportuno controllo,

Dovrà portarsi dagli affitta-
voti per esigerne i fitti e dai Soci
onorari per esigerne i contributi.

Presenterà mensilmente
alla Direzione la nota dei Soci
effettivi incorsi in multa, o
decaduti, o da cancellarsi dai
Ruoli per effetto degli articoli

44, 45 e 46, ~~e finalmente~~
darsi pure l'elenco delle esazioni
da eseguirsi per contributi di soci
onorari, indicando nell'elenco
stesso le quote già esatte nel
corso dell'anno.

e Non riceverò contributi
da soci effettivi multati se non
col pagamento delle multe.

Capitolo IX

Attribuzioni Del Medico Sociale.

Art. 106. 100

Il Medico Sociale nello esercizio
dell'arte reluctantare a pro^d della
Società, deve avere di mira il van-
taggio di essa, non disgiunto
dalla giustizia rispetto ai soci.

Art. 107. 101.

Il Medico è in obbligo:

- 1° Di spedire gli attestati di
sanità e di buona costituzione
fisica ai richiedenti iscrizione
nella Società, previa diligente
visita ed esplorazione del fisico
per ogni aspirante e facendo
sempre constare dall'attestato
il vizio o difetti d'organismo
che nella persona avepe rin-
venuto;
- 2° Di portarsi, per quanto è
possibile, sollecitamente dai

i Socii infermi

Soci dichiarati infermi, avvertarsi della natura ed importanza della malattia, spedire le richieste di sussidio ai Soci riconosciuti incapaci al lavoro, indicando il genere di malattia ed il periodo di tempo in cui nel socio sia riconosciuto il diritto al sussidio, apponendo alla dichiarazione la data della sua spedizione e tutt'al più quella della richiesta.

3^o Di assistere ~~gli infermi~~ ~~ovanti~~ ~~al~~ ~~sussidio~~, come pure quegli altri a questa Società aggregati, e praticare a profitto dei medesimi le cure suggerite dall'arte salutare.

4^o Di fare settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun socio e non apporre la propria firma alle richieste di sussidio, se non gli risulta positivamente essere i richiedenti incapaci al lavoro.

Art. 108 ~~108~~ 102

Nella spedizione dei diversi attestati il Medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio ed uniformarsi a quanto dal medesimo fosse

ramissato conveniente).

Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nella Società dovranno contenere la dichiarazione che ne fanno dei vizii o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona;

- 1° Abito scrofoloso manifesto
- 2° Abito etico di costante disposizione ad etisia.
- 3° Abito cardiaco con manifesta palpitazione.
- 4° Ernia benchè compresa da bendaggi
- 5° Erpete manifesto con eruzione nella pelle;
- 6° Oftalmia scrofolosa sifilitica
- 7° Epilessia o mal caduco
- 8° Diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisproporzioni fisiche.
- 9° Imperfezioni alle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

Capitolo X
Delle Adunanze

Art. 109. 103

Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 104

Le adunanze Ordinarie della Società hanno luogo due volte all'anno, cioè all'epoca delle elezioni ed a quella della pubblicazione del conto Amministrativo, quelle straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.

Per la pubblicazione del conto Amministrativo la Società è convocata in adunanza generale ~~per la prima domenica del mese di Luglio di ogni anno.~~

nel 1° Semestre di ogni anno.

Art. 105

Le adunanze ordinarie del Consiglio di rappresentanza hanno luogo nella terza domenica di ogni mese; quelle straordinarie quando non si sia potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

Art. 106

L'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione nella precedente seduta e pubblicato all'Albo della Sala.

Per le sedute straordinarie

i Consiglieri dovranno essere individualmente avvisati per biglietto portante gli oggetti dette convocazioni.

Art. 113 107

Le adunanze ordinarie della Direzione si terranno ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in epoche straordinarie, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

Art. 114 108

Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti allo infuori di quelli indicati nello ordine del giorno, presentandosi però proposte urgenti il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi ogni altra deliberazione e nulla.

Art. 115 109

Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non si possono accedere persone estranee alla Società.

Se non richieste per interesse sociale

Il Consiglio o la Direzione potranno tenere delle sedute a porte chiuse, quando per riguardo alla materia cadente in discussione lo si giudicherà

conveniente con apposita delibera-
zione #

Nelle adunanze si deve
osservare silenzio e rispetto
rimanendo a capo scoperto

Art. #6. 110

Per ogni adunanza il Presidente
prima di aprire la discussione far-
dare lettura dell'ordine del giorno
e quindi concederà la parola sui
singoli argomenti posti in discus-
sione.

In virtù del potere discrezio-
nale di cui è rivestito potrà sempre
toglierla a chi devii dall'argomen-
to o porti ragioni oziose, estranee
ed inefficaci alla delucidazione della
materia, come altresì potrà ri-
futarla a chi l'abbia già otte-
nuta per lo stesso argomento, o
che non avendola ottenuta ancora,
sia stata dal Consiglio deliberato
la chiusura della discussione sulla
materia ritenuta bastantemente
* chiarita.

Concluso

In caso di disordine il Pre-
sidente potrà sciogliere l'adunan-
za.

Art. #7. 111.

Le deliberazioni prese nelle
Adunanze devono risultare da
appunti verbali ed essere distinte-
mente motivate. Ciascun
verbale dovrà inoltre contenere

Procederà contro i disturbatori
a norma degli arttoli 50,
51 e ~~52~~ 39 del presente
Regolamento

una succinta esposizione delle
seguite discussioni per ogni ma-
teria trattata.

Art. 112.

Le deliberazioni si prendono
per votazione pubblica; quelle
riflettenti persone si prendono
a votazione segreta sotto pena
di nullità. La maggioranza
di voti decide la questione, salvo
nei casi per cui è diversamente
stabilito.

Le votazioni pubbliche
si fanno per appello nominale
o per alzata di mano; le se-
crete si fanno o per schede o
in quell'altro modo che sarà
dal Presidente autorizzato più
atto a mantenere la segretezza
dei voti.

Art. 113

I verbali in genere devono
essere letti ed approvati nella
successiva adunanza e firmati
dal Presidente, dal Consigliere
e dal Direttore Anziano e dal
segretario.

Direttore o Consigliere An-
ziano è quello che nella nomina
a tali cariche ottiene più
voti.

Prima dell'apposizione delle firme
s verbali riconosciuti inesatti si pos-
sono modificare con aggiunte, can-
cellazioni o correzioni, delle quali
si farà però annotazione in calce
al verbale stesso e sequita l'appro-
vazione o l'apposizione delle
firme prescritte i verbali non
potranno più essere variati.

Art. 114

Il Consiglio è autorizzato
di approvare i verbali delle adu-
nanze generali della Società,
e può autorizzare la Direzione
ad approvare quelli delle proprie
adunanze.

Art. 115

Non sono valide le delibera-
zioni della Società prese in ge-
nerale adunanza senza la pre-
senza di almeno 30 soci.

Non sono valide le delibe-
razioni del Consiglio prese senza
la presenza di almeno la metà
più uno dei membri compo-
nenti il Consiglio stesso.

La Direzione delibera
a maggioranza assoluta di voti e
non sono valide le deliberazioni
prese senza la presenza di
quattro almeno dei suoi mem-

bi.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 122. 116

Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purché siano presentate in iscritto debitamente motivate e sottoscritte dai proponenti, in difetto di che sono considerati come non avvenuti. È facoltativo alla Direzione di accettare anche verbalmente proposte, domande e reclami, ordinandone la registrazione.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consignati in apposito registro per ordine di presentazione.

Art. 123.

Art. 117.
Gli argomenti riflettenti la politica nazionale od Estera non possono essere posti in discussione al meno che riflettano l'interesse della Società Operaja in Generale oppure quello delle classi lavoratrici. Sono ammesse le conferenze istruttive che si volessero tenere nella Sala Sociale e le riunioni di Socj per

~~Gli argomenti riflettenti la politica nazionale od estera e qualunque altro estraneo all'interesse sociale, non possono essere posti in discussione e devono essere respinti. Non sono però vietate le conferenze istruttive che si volessero tenere nella Sala Sociale e le~~

istruirsi vicendevolmente presso
però sempre il consenso della
Direzione per ogni conferenza o
riunione

riunioni di Soci per istruirsi vicen-
evolmente sui diritti e doveri dei
cittadini e per esortarli a curarli
ed esercitarli, previo però sempre
il consenso della Direzione per
ogni conferenza e riunione.

Art. 114. 118

Tutti i membri del Consiglio
della Direzione sono tenuti di
intervenire alle adunanze dei
rispettivi Consigli e di adoperarsi
a far valere, secondo equità e
giustizia, l'interesse della So-
cietà, e non altro, nelle discus-
sioni e nelle deliberazioni o

Le assenze senza permesso e non
giustificate saranno punite colla

multa di cont. 50. - Nessuno permesso prendersi. #

verrà accordato se non richiesto in
tempo utile per provvedere alla
surreogazione

Capitolo XI^o

Della Contabilità Sociale.

Art. 115. 119

Il patrimonio sociale deve
risultare da inventario conse-
gnato in apposito registro,
firmato dal Presidente e dal
Segretario.

Previa ricognizione degli
oggetti in principio d'ogni
anno, e po' sarà movimento
firmato dal Segretario e dal
Presidente in carica o da quello
entrante sempre quando
si aggiunga o si diminuisca

qualche oggetto al patrimonio
sociale si faranno le occorrenti
modificazioni con apposite an-
notazioni e colle debite predette
firme — Annualmente si
terra pure conto del consumo
dei motili.

Art. 125. 120

Il patrimonio sociale
si divide in due categorie, cioè:

1^a Categoria — Fondo per
supidi temporanei o Cassa
del Montuo Soccorso.

2^a Categoria — Fondo per sus-
sidi permanenti o Cassa Cronici.

Art. 127. 121

Perimenti le entrate e le spese
di qualunque genere devono
essere divise in due categorie
e distinte sotto capitoli con
speciale denominazione — Però
nelle spese della seconda cate-
goria dovranno unicamente
figurare i supidi e di Soccorsi
riflettenti i Cronici.

Art. 128. 122

Le spese si distinguono
in obbligatorie e facultative:

Sono obbligatorie le spese
necessarie:

1^a " Per i supidi e per gli onori

funerari previsti dal presente Statuto e dallo speciale Regolamento per la Capa Cronici entrato in vigore al 1° Gennaio 1884.

2° Per la sede, gli uffici e l'archivio Sociale.

3° " Per lo stipendio agli impiegati e salariati legalmente nominati.

4° Per la conservazione del patrimonio Sociale e per lo adempimento degli obblighi relativi.

5° Per la provvista degli oggetti di cancelleria, la stampa dei registri di contabilità e di Amministrazione, il riscaldamento e l'illuminazione della Sala e degli Uffici.

6° Per l'abbonamento al periodico, o periodici, destinati alla pubblicazione delle Deliberazioni Sociali.

Art. 124. 123

Le spese non previste all'articolo precedente sono facoltative e debbono essere autorizzate dal Consiglio di rappresentanza nel limite delle sue competenze o dalla Società se sono dell'importanza

89
di quelle indicate all'art. ~~77~~ salvo
il disposto di cui il secondo alinea
dello art. ~~77~~ 92

Art. ~~130~~. 124.

Sarà tenuta una Contabilità
speciale per il Magazzino di
Previdenza, in modo che a col-
po d'occhio si scorga l'utile o
lo scapito per ogni compra di
generi introdotti nel Magaz-
zino stesso.

Art. ~~131~~. 125

Sarà tenuta altra Contabili-
tà speciale per quanto riflette
i soci delle Consoresse a questa
Società aggregati.

Art. ~~132~~. 126.

In principio d'ogni anno
dovrà compilarsi il bilancio
presuntivo in cui figurino
separatamente i diversi capi-
ti d'entrata e siano stanzia-
te le somme tutte per spese
previste ed impreviste per
la gestione dell'anno in
corso.

Art. ~~133~~. 127.

Tanto le entrate che le
spese dovranno essere descritte
in appositi registri, in distinti
articoli per ordine progressivo.

Art. 128. 128

Le entrate di prima Categoria si dividono in cinque Capitoli:

Capitolo I. - Dritti d'entrata

id. II. - $\frac{4}{5}$ dei contributi dei soci effettivi.

id. III. - Fitti - Interessi di Capitali

id. IV. - Utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, detratte $\text{L. } 500$ annue devolute alla Cassa-Cronica.

id. V. - Entrate diverse.

Art. 129. 129

Le entrate di seconda Categoria si dividono in cinque capitoli:

Capitolo I. - $\frac{1}{5}$ dei contributi dei soci effettivi.

id. II. - Contributi dei soci Onorari. 800

id. III. - $\text{L. } 700$ annue sugli utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza

id. IV. - Multe d'ogni specie;

id. V. - Interessi di Capitali attivi - Doni - Elargizioni - Utili ricavandi in caso di lotterie, tombole,

fieste da ballo e simili - Lasciti
testamentari - Alpegnamenti
di qualunque natura fatti in
genere a favore dell'epoiazione
e non aventi altra precisa de-
stinazione.

Art. ~~130~~ 130

Le spese di prima Categoria
si distinguono in sette capitoli:
Capitolo I. - Suppidi per le malit-
te temporanee - Spese funebri -
Suppidi a soci cronici giusta il
disposto degli art. ~~74-75~~ 69
Capitolo II. - Stipendi, retribu-
zioni e simili.
Capitolo III. - Imposte - Ripa-
razioni ai fabbricati - Assicura-
zione contro gli Incendi.
Capitolo IV. - Impiego fondi-
estinzione debiti - Interessi di
Capitali passivi -
Capitolo V. - Oggetti di cancelleria -
Registri - Stampe diverse - Ab-
bonamento ai giornali -
Capitolo VI. - Spese di rappresen-
tanza - Festeggiamenti - Bene-
ficienza.
Capitolo VII. - Spese diverse.

Art. ~~131~~ 131.

Le spese di seconda Categoria
si distinguono in due capitoli:

Capitolo I. - Subsidio ordinario ai
Soci Cronici.

Capitolo II. - Soccorsi straordinari -
Impiego fondi.

Art. ~~130~~ 132

Le entrate di seconda Categoria
indicate ai Capitoli I. II III e IV.
Dello art. 129 sono esclusivamente
devolute ai Soci Cronici ammesse
al subsidio ordinario di Croni-
cismo e le entrate di cui al
Capitolo V° dello stesso art. 1°
sono riservate per soccorsi straor-
dinari e per l'aumento del fondo
della Cassa Cronici.

Art. ~~131~~ 133

In ogni mese dovrà darsi al Con-

Una commissione permanente consiglio il rendiconto delle entrate
composta di tre Membri e No- e delle spese del mese decorso. La
minata dal consiglio in principio di precisa situazione delle due
ogni anno procederà alla verifica casse al principio ed al termine
di questi rendiconti ed ogni trimestre del mese a cui il rendiconto si
riferirà al consiglio i risultati riferisce - Nello stesso rendiconto
della gestione dovranno figurare le somme
esatte e le spese incontrate per
soci delle Consorelle a questa
Società aggregati. #
#

Art. ~~132~~ 134

I Capitali disponibili debbono
essere impiegati con sicure cau-
tele dietro parere del Consiglio

ed a preferenza presso la locale
Cassa di Risparmio di in titoli
dello Stato intestati alla Società.

Art. 74. 135

Nel primo Trimestre d'ogni
anno sarà compilato il Conto Con-
suntivo dell'anno precedente ed
in esso saranno consegnate tutte
le entrate e le spese, aprendo e
chiudendo il conto stesso col preiso
stato del Patrimonio Sociale al
principio ed alla fine dell'anno.

Nel Conto potranno compren-
dersi in uno stesso articolo le par-
tite omogenee risultanti da re-
golari registri, o da allegati da
unirsi a corredo del Conto.

Tutti i fondi, crediti, og-
getti mobili ed immobili, che
sono o diventeranno di proprie-
tà del Consorzio, dovranno fi-
gurare nei rendiconti annuali,
nello attivo del patrimonio pel
valore loro reale.

Art. 75. 136

Appena compilato l'annuo
Conto Amministrativo, dovrà
essere nominata la Commissione
di revisione di cui allo art. 90, i
cui membri saranno scelti nel
Consiglio fra i soci più intelli-

Dal consiglio
#

Stesso
#

genti nella materia, esclusi i Direttori che abbiano preso parte alla Amministrazione

Art. 143. 137

La Commissione di revisione avrà cura di accertarsi che i contributi sociali, come ogni altra entrata, siano stati incassati, oppure ne sia stata giustificata l'inevitabilità; che le spese tutte risultino da regolari mandati, debitamente firmati e quitanzati; che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate, consultando a tal uopo i registri tutti di contabilità e quello delle Deliberazioni.

La medesima sarà pure incaricata della revisione della contabilità speciale del Magazzino di Previdenza e di quello riflettente i soci delle Consoresse a questa Società aggregati, e di tutto il suo operato farà relazione scritta ^{##} ~~si~~ pubblicarsi col Conto nei giornali della Città, appena approvato il Conto stesso dal Consiglio.

la quale potrà
#

Capitolo XII.

Del Magazzino di Previdenza

Delle attribuzioni della Commissione.

Art. 138

Contratti dei generi occorrenti al Magazzino di Previdenza sono espere stipulati possibilmente alla presenza della Direzione od in apposita seduta della Commissione all'uopo delegato; espere steri in apposito registro a madre e figlia e firmati dal Presidente della Commissione e dal venditore.

Quando il venditore non possa trovarsi presente, basterà una sua lettera, della quale si farà menzione nel verbale. Queste lettere saranno per ordine di data raccolte in fascioli e conservate separatamente dalle altre.

Art. 139

Ogni contratto fatto fuori della sede sociale è considerato come nullo. Però nei casi di urgenza ed eccezionali per mancanza di offerte di generi, la Direzione od il Presidente potranno autorizzare uno o due Membri della Commissione o due di essi con un Membro della Direzione a fare ne ricerca ed acquisto anche con

contratti stipulati, ove d'opo presso
i venditori,

Art. 140.

La Commissione del Magazzino
non potrà ~~stipulare contratti~~
senza previa autorizzazione della
Direzione, e, salvo il caso di cui
all'articolo precedente, non sa-
ranno validi i suoi contratti se
la stipulazione non ebbe luogo
in regolare seduta colla presenza
di tre almeno de' suoi Membri,
e di due di essi con un Membro
delegato della Direzione.

Art. 141.

Spetta alla Commissione del
Magazzino di Provvidenza;

ed ordinare i pagamenti,
Stabilirne i relativi prezzi di
distribuzione ed ordinare i
Versamenti

1° Di fare le provviste tutte di
generi occorrenti al Magazzino
~~senza autorizzazione della Di-~~
~~rezione per ogni contratto e sta-~~
~~bitire i relativi prezzi di distribu-~~
zione.

2° Di vigilare il servizio, assistere
alla introduzione de' generi, con-
trollarne la qualità e la mi-
sura, regolarne le consegne al
distributore ed al panettiere,
vegliare per la buona conserva-
zione delle grosse provviste nei Ma-
gazzini con facoltà per tutto ciò

di delegare per turno in ogni settimana uno de' suoi membri.

3° Di assistere alla formazione degli inventari mensili, e di altri occorrendo.

4° Di presentare alla Direzione le proposte di pagamento per provviste e spese

5° Di far osservare in tutto le speciali convenzioni a cui il distributore od il panettiere debbono attenersi, applicando, occorrendo, a medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

Art. 142.

La Direzione potrà con una sola deliberazione autorizzare la Commissione del Magazzino ad addentrare alle comprate dei generi di minor smercio, ogni qualvolta ne occorre le provviste, precisando però i generi a cui l'autorizzazione si riferisce.

Art. 143.

In quanto ai generi la cui distribuzione non riesce possibile nei Magazzini Sociali, potrà essere provvisto mediante appositi contratti annui con quello esercente che ne farà

migliore offerta.

Art. 150. 144.

La Commissione, stipulazione fatta di ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo ogni cosa risultare da apposite deliberazioni.

Un Catalogo dei prezzi delle derrate dovrà essere affisso nello interno del Magazzino a vista degli interessati.

Art. 151. 145

La tassa dei generi posti in distribuzione dev'essere fatta sulla base del primitivo costo, aggiungendovi però:

- 1^o Le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei Magazzini Sociali.
- 2^o Le spese di panificazione
- 3^o L'aggio del Magazziniere.
- 4^o Un interesse ^{non minore} di cent. 1/2 per chilogrammo sul pane, di cent. 2 sugli altri generi secchi e di cent. 3 per litro sui liquidi, e ciò per superare alle spese di amministrazione ed al versamento di L. 800 annue alla Casa Comice, e per supplire ai sopravanzii alle eventuali perdite di spazio e alle eventuali deficienze di en-

trato di fondi della Cassa Mutuo
Soccorso.

Art. 152. 146

Il Distributore dei generi
deve essere persona responsabile
e tenerne al Consiglio.

Dovrà fornire la cauzione di
lire Duemila in titoli dello
Stato vincolati a favore della
Società, od in contanti da de-
positarsi alla Cassa di Rispar-
mio della Città.

Sarà retribuito con apigna-
mento fisso e del tanto per
cento da prefiggersi; dovrà
~~eseguire versamenti in contante~~
~~ed ogni adunanza ordinaria~~
della Direzione, ed allo
spirare di ogni mese fare il
saldo dei generi distribuiti,
a chi e come sarà da chi di dovere
ordinato; dovrà dare ad o-
gnuno il giusto conto in peso
e misura e tenere esposte le
stadera e bilancie in modo che
gli interessati possono veri-
ficare il peso, dovrà insomma
sottomettersi a tutti gli or-
dini emanati.

Sono suo carico l'ordinario
consumo dei generi dall'istanza

dovrà comprovare ad
ogni seduta della commissione
ne i versamenti effettuati
in conto nel corso della
settimana

atto della consegna

sugli ~~interessi~~ nei Magazzini, e dalla
~~conseguenza~~, ed i danni derivanti
dallo sperdimento o dal dete-
rioramento di generi per una
negligenza od inesperienza.

Il medesimo non potrà
distribuire generi non controlla-
ti dalla Commissione incarica-
ta.

Art. 153. 147

Il Consiglio provvede pel depo-
sito dei fondi in denaro di spettan-
za del Magazzino, e prepo la
Cassa di Risparmio o presso qual-
che Banca della Città.

Art. 154. 148

I mandati di pagamento devono
essere spediti dal Segretario, firma-
ti dal Presidente della ^{Congregazione} ~~Società~~ e
e pagati dal ~~Cassiere~~ mediante
quitanza dei percipienti.

Art. 155. 149

In ogni mese dovrà darsi al
Consiglio lo Stato del Magazzino
del principio ed alla fine del

Le Situazioni mensili faranno mese decorso, colla dettagliata
rivedute dalla Commissione per una ^{Conto} dimostrazione delle entrate e
nerate la quale ne riferirà al consiglio delle spese ^{per il mese} #
nel termine di cui allo art. 133

In fine d'ogni anno dovrà
farsi un esatto inventario
di ogni cosa riflettente il

Magazzino steso, e dare un conto generale dei generi introdotti e di quelli ancora esistenti, e delle somme pagate e ricevute per ogni genere nel corso dell'anno.

Capitolo XIII

Disposizioni Diverse

Art. 156. 150

Per accertare la legalità delle più importanti emanate deliberazioni deve essere nominata dal Consiglio in ogni anno una Commissione di Sindacato composta di tre membri, scelti tra i Soci Onorari, e la quale assistita dal Consiglio di rappresentanza e dai Soci che si crederanno lesi nei loro diritti, ~~si riunirà~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~camera~~ ~~separata~~ ~~per~~ ~~discutere~~ ~~il~~ ~~caso~~ ~~presentato~~ ~~ed~~ ~~esporre~~ ~~il~~ ~~parere~~ ~~mediante~~ ~~relazione~~ ~~scritta~~ ~~di~~ ~~rimettere~~ ~~al~~ ~~Consiglio.~~

Dozza
#

Art. 157. 151.

Per guida e norma del Consiglio nelle sue più gravi deliberazioni, deve in ogni anno essere nominato un Consulente legale fra gli Avvocati esercitanti o emeriti residenti in Pinerolo.

Art. 152.

Le deliberazioni del Consiglio di rappresentanza sono inappellabili e devono senz'altro essere eseguite, salvi i ritorsi e richiami alla Commissione di Sindacato per accertarne la legalità.

Solo le decisioni per l'esclusione dei Soci dalla Società, se ritenute dalla Commissione di Sindacato contrarie alle disposizioni del presente Statuto, dovranno sottoporsi alla approvazione della Società convocata in generale Assemblea tranne il caso in cui il Consiglio stesso le revocati od apporti alle medesime le modificazioni suggerite nel parere di detta Commissione.

Art. 153.

Le infrazioni al presente Statuto ed altri provvedimenti legalmente emanati sono punite, secondo la gravità dei casi, colle pene prescritte dall'art. 44 al 51 ~~52~~ inelutivamente.

Art. 154.

Le multe devono essere pagate prima ed unitamente al contributo Sociale.

Art. 155.

Le dimissioni da qualunque carica de-
vono essere rassegnate alla Direzione
e da questa accettate quando ba-
sate su motivi legittimi.

Art. 156. ✓ 156

Una volta respinta dal Consiglio
di rappresentanza le proposte,
durante l'anno in corso non pos-
sono più essere ripresentate.

Art. 157. 157

La Società conserverà la vecchia
Bandiera come reliquia veneran-
da della prima Società Generale
Operaia inaugurata nel Regno
a perenne ricordo del Risorgi-
mento Nazionale.

Art. 158. 158

La nuova Bandiera Sociale
non uscirà dalla Sede che nei casi
di funerali di Soci e nei casi in cui
una rappresentanza del sodalizio
composta di cinque soci almeno
ne abbia ottenuta la concessione
dalla Direzione, la quale è in
piena facoltà di accordarla o ri-
futarla secondo i casi e senza ob-
bligo di far noti i motivi della
presa deliberazione.

Sono solidariamente respon-
sabili della Bandiera i soci che
la ricevono in consegna e la

Bandiera stesa dovrà sempre essere accompagnata da almeno cinque di essi.

Al funerali dei Soci Onorari o Benemeriti e dei deceduti mentre coprivano una carica sociale sarà aggiunto il distintivo dei guidoni della Bandiera.

Art. 165. 159

La Direzione nomina in ogni anno un Porto-Bandiera ed un Supplemento.

Art. 166. 160

Occorrendo che la Società sia rappresentata in qualche Congresso o Convegno, la Direzione ediviene alla nomina da due a cinque rappresentanti e ne determina ove d'uopo l'indennità.

Art. 167. 161

La Società si intende interessata a farsi rappresentare:

1° Quando nei Congressi o Convegni si discutono interessi generali riflettenti le Società di Mutuo Soccorso

2° Quando avvenga nel Liceo un solennità di riconoscimento di nuova Società Generale Operaria, o in caso di speciale importanza.

Art. 168. 162

Salvo i casi di cui al precedente

articolo la rappresentanza ad altre feste, congressi o convegni è facoltativa e non è compresa indennità alcuna.

Art. 163

Il reciproco trattamento è limitato a favore ai Soci delle Società Consorelle il conseguimento dei loro diritti.

Art. 164.

Soci che si allontanano dalla Sede Sociale dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appo la Società della loro nuova residenza, la quale formalità dovranno rinnovare ogniqualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi Sede di Società Consorelle.

L'ommissione di tale formalità per parte del Socio porta con se le conseguenze di cui all'art. 81.

L'autorizzazione sarà spiciata da apposito registro a madre e figlia, con terra formale richiesta di trattamento a norma delle prescrizioni del presente Statuto, con offerta di reciprocità alla Società a cui è diretta, e con promessa di rimborso dei soprasti che per avventura epa dovesse

somministrare al Socio, e sarà sotto-
scritta dal Presidente e dal Segre-
tario.

Parimenti non sarà concesso
l'aggregazione di nessun Socio
a questa Società, senza simile
autorizzazione della Società a
cui il richiedente appartiene.

Art. 171. ~~172~~ 165

Il passaggio da questa ad altra
Società è uersa è vietato.

Art. 172. 166

Può farsi luogo alla fusione di
altra Società Generale Operaia
regolarmente costituita in Tiro-
lo con questa sotto l'operanza
del presente Statuto, purché
vengano fatte condizioni conve-
nienti e queste siano accettate
con apposita deliberazione in
generale ~~domanda da una~~
~~maggioranza almeno di $\frac{2}{3}$ dei~~
~~deputati e purché siano presenti~~
~~alla adunanza almeno i due~~
~~terzi dei Soci effettivi.~~

Art. 173. 167

La Società mirando pure
alla istruzione della classe
operaia, appena le condizioni
sue lo permetteranno, istituirà
Scuole serali elementari ~~e di disegno~~

adunanza

e professionali

pei Soci e figli di Soci e popitolmente
una Biblioteca circolante.

Art. ~~174~~ 168

In caso di epidemia e di insufficienza di
fondi per suspidiare i malati la
Societa in Assemblea Generale
potra aumentare secondo i bisogni
la quota Sociale, per quel tempo che
cedera necario.

Art. ~~175~~ ~~169~~ 169

Per l'uniformazione al presente
Statuto saranno adottati quei regi-
stri di Contabilita, che la Direzione
di concerto coi Contabili, credera
adatto, avendo per norma la sem-
plificazione e la chiarezza della
Contabilita stessa.

Art. ~~176~~ 170

Per gratitudine e riconoscenza
il Consiglio spedira ai Soci dischiarati
Benemeriti, un attestato di
Benemerenza Sociale

Art. ~~177~~ 171

La presente Associazione
non si intendera sciolta se non per
deliberazione presa in generale
adunanza colla presenza di $\frac{2}{3}$
dei Soci effettivi e colla maggioranza
dei due terzi dei votanti.

La deliberazione puo essere
valida dovra inoltre contenere

l'Elenco dei Soci votanti e l'Elenco di
quelli assenti, purchè non deso-
benti, ed indicare i soci assenti diritto
al suffragio di cronichismo.

Art. 172.

In caso di scioglimento il patri-
monio Sociale deve essere redolizzato,
deponendo alla Cassa di Risparmio
ed Amministrata possibilmente
dal Municipio, con facoltà al
medesimo di erogarne i frutti
a favore dei Soci Cronici all'epoca
dello scioglimento e di quelli che
successivamente diventeranno tali,
purchè soci effettivi alla stessa
epoca.

Art. 173.

Il Capitale poi è devoluto alla
prima Società, che si costituisca
in Tinerolo in nome collettivo
degli operai qui residenti, con ob-
bligo però di accettare nel suo seno,
senza condizione di sorta, tutti
gli operai della presente non deso-
benti all'epoca del suo scioglimento.

Lo stesso Capitale però non può
dalla nuova Società essere reclamato
che dopo il primo anno di prospera
vita, ^{potrà} ~~per~~ mediante idonea cautela.

Art. 174.

La realizzazione del patrimonio

Sociale in caso di scioglimento, sarà curato dalla Direzione, mediante incanto volontario, col quale si venderà tutto quanto di mobili ed immobili di cui sarà composto il patrimonio Sociale e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un Notaio.

Art. 175

Unitamente ai fondi sarà depositata la deliberazione di scioglimento, perché possa servire di norma agli Amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa deliberazione e verbali d'inventario e di incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'Archivio Sociale, saranno depositate nello Archivio Municipale.

Ove il Municipio rifiutasse il deposito ed l'Amministrazione dei fondi, sia pel deposito di detti documenti e carte, la Direzione provvederà al caso, in modo che la loro conservazione sia garantita e l'Ente Morale o l'Istituto che

vorra di ciò incaricarsi, sarà rivestito
della facoltà di cui all' art. ~~172~~ 176
Art. 172. 176

La Società si intende perpetua-
mente costituita, e non si potrà
smembrare allo scopo di formare
più Società, né i Soci potranno mai
addivenire alla ripartizione fra
di loro di qualsiasi fondo Sociale.
Art. 173. 177

Sarà ammessa a far parte del
presente Statuto, lo speciale Rego-
lamento per la Cassa Cronici ap-
provato dalla Società in Assemblea
Generale delli 6 Ottobre 1883 en-
trato in vigore il 1° Gennaio 1884.
Art. 174. 178

Le proposte dirette alla modifi-
cazione del presente Statuto, prima
di essere portate all'approvazione
della Società, saranno sottoposte
all'esame di una Commissione
permanente costituita nelle
persone del Consulente legale,
del Presidente, dei Vice-Presidenti,
e del Direttore e del Consigliere Amministrativo.
Art. 175. 179


Il presente Statuto andrà
in vigore al primo Gennaio
1886, però le elezioni alle quali
il termine dell'anno in corso si

faranno già in conformità al
medesimo.


Sono abrogati e cessano a
tale epoca di avere vigore, ogni Re-
golamento o disposizione ante-
riore a questo Statuto contrario.

Art. 130.


Appena approvato dalla
Società sarà distribuito ~~al prezzo~~
~~di carta~~ un esemplare a stampa
del presente Statuto a ciascuno
dei Soci.







Progetto
di
Statuto Organico
per
L'Associazione generale
degli Operai di Livorno



Statuto Organico
dell'Associazione generale
degli
Operai di Pinerolo

Capitolo I^o

Sede, Titolo, Scopo e durata della Società

e
mezzi per conseguire il suo fine

Art. 1.° —

È costituita in Pinerolo una Società fra operai qui residenti, sotto il titolo di Associazione Generale Operaria, la quale ha per scopo: L'Unione, La Fratellanza, Il Mutuo Soccorso e La Vicendevole Istruzione.

La sua fondazione data fino dall'anno 1848 e la sua durata è per tempo illimitato.

Essa provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi propri, colle quote che si pagano dai soci, coi risparmi che si ricavano dall'esercizio di un Magazzino di Previdenza e colle donazioni dei benefattori.

Capitolo II^o

Composizione della Società

Art. 2.° —

La Società si compone di tre categorie di soci, cioè:

1^a Categoria) - Soci effettivi
2 " " Soci onorari

Categoria - ~~Soci effettivi~~
" ~~Soci Onorari~~
" ~~Soci benemeriti~~

Art. 3^o

Possano far parte della Società
tutti gli operai residenti in Pinerolo
ed altri cittadini, alle condizioni
prescritte dal presente statuto,
cioè:

1^o Quali Soci effettivi

Gli operai propriamente detti gli
impiegati, subalterni e gli operanti in
qualsivoglia arte, industria o commercio
che non dia un lavoro continuo a più
di cinque operai o commessi, purchè di
sicca e serietà operosità e probità

1^o Quali soci effettivi

Gli operai propriamente detti
ed altri cittadini esercenti un'arte
o un industria o un commer.
cio, oppure impiegati o professio-
nisti, purchè dedicati a lavoro e
di serietà e operosità e probità.

2^o Quali soci Onorari

Quei cittadini che ne facciano
richiesta e si obblighino al paga-
mento dell'annuo contributo di
Lire Dodici.

Art. 4

Saranno Dichiarati benemeriti

quei cittadini e quei soci che coll'opera loro
abbiano procurato notevole sviluppo mora-
le o materiale dell'istituzione od abbiano
crogato a pro della medesima somme
o sostanze ragguardevoli

3^o Quali Soci benemeriti

Quei cittadini e quei soci che colla
opera loro abbiano procurato no-
tevole sviluppo morale o mate-
riale dell'istituzione od abbiano
crogato a pro della medesima som-
me o sostanze ragguardevoli,
e quei soci onorari che da dieci
anni consecutivi fanno parte
della Società

Art. 4° 5

Numero dei soci è illimitato,
Capitolo III

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni

Art. 5° 6

L'Orione della Società sarà esercitata dall'Assemblea generale dei soci e da un Consiglio di rappresentanza.

L'Amministrazione sarà affidata ad una Direzione eletta dal Consiglio di rappresentanza nel suo seno.

La Società eleggerà nel suo seno un Presidente, il quale sarà pure il Presidente del Consiglio di rappresentanza e della Direzione.

Art. 6° 7

Il Consiglio di rappresentanza sarà composto di 17 membri, cioè:

Del Presidente;

Di quindici Consiglieri, scelti nella categoria dei soci effettivi;

Di un Consigliere, scelto nella categoria dei soci onorari.

Per la surrogazione momentanea dei Consiglieri assenti o cessanti si dovranno eleggere a singole Vice Consiglieri nella categoria dei soci effettivi ed uno nella categoria dei soci onorari.

Art. 7° 8

La Direzione sarà composta del
Presidente e di due Vice Presidenti
e quattro Direttori.

Art. 8.º

I due Vice Presidenti ed i quattro
Direttori saranno nominati nella
prima seduta d'ogni anno del
Consiglio.

Gli eletti dureranno in carica un
anno

Art. 9.º 10

Il Presidente, i Consiglieri ed i
Vice Consiglieri dureranno in
carica due anni.

I Consiglieri ed i Vice Consiglie-
ri si rinnovano per metà ogni
anno; pel primo anno mediante
estrazione a sorte e successiva-
mente per anzianità di nomina.

I funzionari scadenti saranno
sempre rieleggibili

Art. 10.º 11

Nel corso dell'anno verificandosi
vacante la carica di Presidente
e l'epoca fissata per le elezioni ordi-
narie annuali distando di oltre
mesi tre, si provvederà alla surroga-
zione immediata con apposita
straordinaria elezione e l'eletto du-
rerà in carica fino al termine
dell'anno successivo a quella

in cui avviene la sua nomina.

Art. 12

In caso d'impedimento momentaneo del Presidente e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice Presidenti ne farà le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.

Art. 13

Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione e il Consiglio provvederà alla sua surrogazione con apposita elezione.

Art. 14

Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sarà ridotto tra Consiglieri effettivi e Consiglieri supplenti a meno di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 15

Salvo il caso di cui all'art. 14 precedente, i Consiglieri od i Vice Consiglieri anzi tempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

Art. 16

Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri, o di Vice

Consiglieri, o di Direttori,
rimarrà in carica sol quanto
avrebbe durato il suo precedes-
so.
re.

Art. 16 17

Tutti i soci di qualunque Cote-
goria sono elettori.

Art. 17 18

Non potranno essere eletti a
Consiglieri: 1° I minori di
anni 21; - 2° Gli analfabeti; 3°
Gli stipendiati ed in qualunque
modo salariati dalla Società; - 4°
I debitori a qualunque titolo
della medesima; - 5° Coloro che
hanno maneggio del denaro so-
ciale, lite vertente, oppure interesse
particolare colla Società; - 6° Con-
dannati a pene disciplinari o
tenore dei vigenti regolamenti
e per la durata delle medesime;
- 7° I soci aventi un'anzianità
sociale minore di un anno.

Art. 18 19

Non potranno far parte con-
temporaneamente del Consi-
glio padre e figliu, due o più fra-
telli. Suocero e Genero

Art. 19 20

Se l'elezione porterà nel Consi-
glio congiunti previsti dall'art. 10.

precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti darà il nome ebbe maggior numero, il meno anziano di Società del più anziano.

Art. 20. 21

Per cura della Direzione sarà formata e riveduta ogni anno nel mese di Settembre la lista dei soci eleggibili, la quale sarà pubblicata all'Albo della Società durante giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e per le contestazioni rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 21. 22

Per la prima Domenica di Settembre di ogni anno, la Società sarà convocata in adunanza generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica vacaverà, e per l'elezione dei Consiglieri e dei Vice Consiglieri, e per completare il Consiglio.

Il Presidente e la Direzione incarica formeranno l'ufficio

11^a Chiuse le votazioni faranno per le votazioni. 11^a
11^a eletti fra i presenti due scrutatori
estranei alla Direzione a far parte
dell'ufficio.

Perché nella prima convocazio-
ne la votazione sia valida, occorre-
ranno per lo meno 50 votanti, e
non ottenendo tale numero sarà
riconvocato la Società per la successiva
Domenica, nella quale saranno
valide le elezioni, qualunque sia
il numero dei votanti.

Art. 22. 23

Il Presidente sarà eletto con di-
stinta votazione a maggioranza
assoluta di voti, ed occorrendo tallo-
taggio, questo si farà nella succes-
siva Domenica, fra i due Candida-
ti che nella prima votazione otten-
nero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte
dell'eletto si farà tutto luogo a nuova
elezione.

Art. 23. 24

Nella votazione per la nomina
dei Consiglieri e dei Vice Consiglieri,
non si farà distinzione alcuna
tra candidati, che tendano ad indi-
carli piuttosto ad uno che ad altro
delle cariche vacanti, tranne la
distinzione per candidati alle
cariche da coprirsi da soci onorarii.

Secondo l'ordine seguente la
maggioranza di voti indicherà:

1.° Gli eletti a coprire le cariche dei
Consiglieri scaduti per ansianza
di nomina.

2.° Gli eletti in surrogazione dei
Consiglieri anni tempo cessati;

3.° Gli eletti a coprire le cariche dei
Vice Consiglieri scadenti per ansianza
di nomina;

4.° Gli eletti in surrogazione dei
Vice Consiglieri anni tempo cessati.

Art. 24 25

In tutti i casi di elezioni, veri-
ficandosi parità di voti, il meno
ansiano di società sarà ^{il} escluso
dal più ansiano.

Art. 25 26

La Direzione dovrà subito promuo-
vere dagli eletti le loro adesioni e
fissare la prima sua adunanza
ordinaria per riceverle.

La mancata di rinuncia per
parte degli eletti equivarrà ad
accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno
dei Consiglieri o Vice Consiglieri
eletti, subentreranno di diritto,
a completare il Consiglio, coloro
che dopo gli eletti ottennero maggior
numero di voti, e ciascuno in quella
carica che gli spetta avuto riguardo
al numero di voti riportati, giusta

precedente ad

il disposto dell'articolo 23.

Art. 25. 27

Completato il Consiglio colle adessioni degli eletti, il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente in seduta ordinaria della Direzione.

Art. 27. 28

Tanto il Consiglio quanto la Direzione dovranno essere assistiti nelle loro sedute da un Segretario legalmente nominato, il quale avrà voce consultiva.

Qualora questi sia impedito il Presidente provvederà alla momentanea surrogazione.

Art. 28. 29

È fatta facoltà al Consiglio di nominare o cooptare un Vice-Segretario, il quale potrà surrogare nelle assenze il Segretario, in tutte le sue funzioni.

Art. 29. 30

La contabilità sociale sarà concentrata nella carica di un Esattore, nominato dal Consiglio, nelle cui mani dovranno far passaggio tutte le entrate di ogni specie, come pure le uscite.

Art. 30. 31

Il servizio sanitario sarà affidato

ad un medico Chirurgo, nomi-
nato dal Consiglio di rappresentanza.

Art. 32 32

~~Reciproco capo della Società essere~~
~~dal suo corso e per meglio raggran-~~
~~gesto Essendo istituito con fondi~~
propri della Società un Magaz-
zino di previdenza per provve-
nire ai soci i generi di prima
necessità, contro pronti contanti,
al minor prezzo possibile, l'am-
ministrazione di esso sarà
pure affidata alla Direzione,
la quale però in ciò verrà coa-
diuvata da apposita Commis-
sione eletta e rinnovata seme-
strialmente dal Consiglio di rappre-
sentanza e composta di cinque
membri scelti nel seno della det-
to Consiglio o della Società. #

od anche due al più nel seno del Consiglio
Stesso

Questa Commissione, nella pri-
ma sua seduta eleggerà nel suo
seno un Presidente.

Art. 33 33

Il Distributore dei generi del
Magazzino ed il Panattiere devo-
no essere nominati dal Consiglio
di rappresentanza.

Art. 34 34

Le cariche sociali sono esercitate
gratuitamente ad eccezione di quelle

di Medico-Segretario ed Esattore.

Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario o Medico sopra persone estranee alla Società, gli eletti devono essere inscripti in una delle categorie soci effettivi o Soci Onorari a loro scelta.

Art. ~~34~~ 35

Pel servizio della Società la Direzione nomina un Messo ed occorrendo, un portinaio ed altro personale, con assegni fissati dal Consiglio.

Capitolo IV^o

Ammissione, espulsione e penalità
de soci effettivi

Art. 35 36

Possano far parte della categoria dei soci effettivi le persone indicate al N. 1 dell'art. 3^o purché facciano constare

1. Di non avere meno di 17 anni e di non oltrepassare il trentesimo anno di età;
2. Di essere di buona costituzione fisica e sani;
3. Di essere di buona condotta e moralità;
4. Di non appartenere ad altra associazione generale operaia;

5° Di ritirare dall'esercizio di una professione, impiego od altro lavoro od occupazione, unguadagno giornaliero non inferiore a Lire una.

6° Di essere residenti in Pinerolo.

Art. 36 37

All'atto della domanda gli aspiranti devono depositare:

1° L'estratto di nascita od altro documento equivalente, legalmente attendibile;

2° L'attestato di buona condotta o moralità, qualora dalla Direzione sia creduto necessario;

3° La tassa d'ammissione dalla quale sono esenti i minori di anni 21 e questa è fissata.

Per quelli da 21 a 30 compiuti L. 1. 50

" " " 31 a 35 " " 3. "

" " " 36 a 40 " " 5 "

" " " 41 a 45 " " 10 "

" " " 46 a 50 " " 20 "

4° La quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale.

Art. 37 38

Prima dell'iscrizione la Direzione dovrà interpellare gli aspiranti se mai si trovino nei casi previsti ai Numeri 4, 5 e 6 dello ³⁶articolo 37 e loro farà dare lettura

dell'articolo seguente:

Art. 38 39

Non possono far parte dell'associazione e possono sempre esserne espulsi:

1° I condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi ed altri delitti infamanti;

2° Coloro sul cui conto risultasse qualche atto infamante, commesso, sia prima sia dopo l'ammissione ed in qualunque modo ledessero il decoro dell'istituzione colla propria condotta;

3° Coloro che al tempo della ammissione avessero celato malattia, offesa cronica ed abituale;

4° Coloro che si allontanano dai buoni costumi e dalla via del dovere e dell'onore;

~~5° I colpevoli di malversazione e di prevaricazione a danno della Società;~~

~~6° I dediti allo stovizzo ed i perturbatori del buon ordine e della quiete della Società;~~

~~7° Coloro che fanno parte di altra associazione operaia generale.~~

Art. 39 40

Gli espulsi dall'associazione

5° I colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno della Società ed i dediti allo stovizzo

6° Coloro che ^{siano causa di} ~~in qualsiasi modo~~ ~~causano~~ ~~di suscitare malumori fra i soci o di eccitare~~ ~~disordini, danno o spregio alla Società~~ o vengano meno al rispetto o recolino

spregio od oltraggio all'autorità sociale costituita o da qualunque dei funzionari in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse

7° Coloro che facciano parte di altra associazione generale operaia.

non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla cassa sociale e non possono più venire riammessi.

La riammissione però potrà ancora aver luogo per quelli contemplati al 7° 4° dell'art. v. precedente, qualora comprovino di aver cessato di fare parte di altra società, ma senza la reintegrazione nei diritti acquisiti prima dell'espulsione.

Art. 40

Sulla notizia che qualcuno dei soci si trovi nei casi previsti dal precedente art. 38, la Direzione assumerà accurate informazioni al riguardo e se essendo il fatto positivamente accertato, ne rimetterà la pratica al Consiglio per le sue providenze.

Art. 41

Nessun iscritto potrà essere proclamato socio effettivo.

Le non siati o soggetti ad una scrupolosa visita sanitaria del Medico sociale, la quale sarà sempre presenciata da un Membro delegato della Direzione.

Se non siano decorati giorni quindici dall'iscrizione e questa

abrogato

abrogato

durante tale periodo di tempo non
sia stata pubblicata per estratto
all'albo della Sala;

Se dalla votazione per l'ammissi-
sione l'aspirante non ottenne il
suffragio della metà più uno
dei votanti

Art. 42:

Qualora la votazione non ri-
sulti favorevole all'aspirante,
dovranno essere restituiti i de-
positi di cui ai Tit. 3 e 4 dell'art.
37 e l'aspirante non potrà pre-
sentare nuova domanda se
non dopo trascorso un anno.

Presentata una seconda volta
la domanda, l'ammissione
non potrà più aver luogo.

Art. 43

Le ammissioni datano pel
pagamento dei contributi e per
l'anzianità sociale dal primo
giorno del mese in cui ebbero
luogo.

Art. 44:

I soci effettivi in ritardo nel
pagamento dei contributi sociali
sono puniti colla multa di centmi
25 per ogni mese in sordofatto, oltre
il pagamento dei contributi
arretrati.

Art. 45

Il ritardo nel pagamento di tre quote mensili consecutive porta la decadenza dalla qualità di socio e da qualsiasi diritto verso la società.

Art. 46

Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

Art. 47

~~I soci cancellati dai ruoli, per l'effetto di cui all'art. 46, non possono più essere riamessi salvo collo adempimento delle formalità tutte prescritte per l'ammissione dei nuovi soci e del pagamento della tassa ordinaria di ammissione.~~

La riammissione non porta la reintegrazione in nessuno dei diritti acquistati avanti la cancellazione.

Art. 48

I soci decaduti per l'effetto di cui all'articolo 45, purché presentino l'attestato di sanità in tempo utile giusta il disposto dello articolo 46 possono essere riamessi nei loro diritti acquistati, salvo il disposto dell'articolo 44 e senza diritto a qualsiasi

abrogato

sussidio per mesi tre successivi
alla riammissione.

L'attestato di sanità dovrà essere
spedito dal Medico Sociale e la
Direzione in seduta segreta pro-
munierà per la riammissione
o non riammissione del socio
senza addurre i motivi della
presa di deliberazione.

Art. 48

La società non è in obbligo
di fare eccitamenti ai morosi
e risultando i medesimi decadu-
ti, si intende abbiano essi stessi
rinunciato tacitamente ad ogni
loro diritto.

Art. 49

Chiunque venga meno al ri-
spetto ed al buon trattamento
che deve esistere fra soci nella
sede sociale, verrà registrato nel
verbale d'adunanza quale di-
sturatore del buon ordine nel-
la Società, ed in caso di re-
cidiva, gli sarà applicato il dispo-
sto dell'articolo seguente:

Art. 50

La maldicenza, l'ingiuria,
l'insulto e simili mali tratta-
menti fra soci portati a esposi-
zione alla pubblica censura esten-

Saranno sospesi dai diritti di elettorato ed eleggibilità,
dal voto deliberativo nelle assemblee e dalle cariche sociali
i soci che incorreranno in ^{una} delle seguenti circostanze:
1° Se vengono colpiti da mandato di comparizione o di
cultura per ^{alcuno} dei reati per i quali si farebbe
luogo all'esclusione dalla Società
2° Se vengono civilmente interdetti ed inhabilitati,
oppure notoriamente colpiti da malattie mentali.
3° ~~Coloro che~~ ^{Se} coprono cariche sociali trascurando
gli interessi della Società

Art. 51

Saranno sospesi dalla qualità di socio
per un termine non maggiore di mesi sei
^{coloro} i soci che incorreranno in ^{una} delle
seguenti circostanze

1° Se vengono meno al rispetto ed al buon trattamento che deve esistere tra soci nella sede sociale, oppure per cause sociali - rechini con calunnie, ingiurie, insulti o simili mali trattamenti, spregio od oltraggio a qualcuno dei soci

2° Se col loro contegno turbino l'ordine, il decoro e la tranquillità delle adunanze. L'effetto della sospensione priverà il socio dei diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Società.

Art. 51.

Sarà applicato il disposto dell'art. 39 ai soci che si rendano recidivi nell'incorrere in qualcuna delle circostanze previste dall'art. precedente ed ai soci che ricorrono ai loro doveri nelle adunanze ed invitati dal Presidente ad uscire dalla Sala oppongano resistenza.

bite ad un anno, mediante pubblica cassone dell'elenco dei colpevoli all'albo della Società, ed in caso di recidiva loro sarà applicato il disposto dell'articolo seguente.

Art. 52.

L'ingiuria, l'insulto la calunnia o la diffamazione in odio dell'Autorità Sociale costituita, o di qualunque dei funzionari legalmente nominati, porta la cancellazione dai ruoli ed ai cancellati è applicabile il disposto dell'articolo 39.

Art. 53.

Il Consiglio o la Direzione concedono atto in apposito verbale, dell'ingiuria, insulto, calunnia, diffamazione, o sia denunciata, o sia seguita seduta stante, curando che le parole profferite siano possibilmente trascritte nel loro vero significato.

Art. 54.

Il Presidente provvede perché accurate informazioni, ove nella causa, stiano assunte dalla Direzione e stabiliti i particolari, fa invitare i colpevoli per una

~~prossima adunanza del Consiglio di rappresentanza, il quale sentito l'inculpato nelle sue difese, e la circostanziata esposizione dei fatti, decide in applicazione dell'art. 52, facendo precedere la sua decisione da analogo motivazione.~~

Art. 52

Le espulsioni previste dagli art. 39 e 51 dovranno essere deliberate colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

~~Art. 53~~

~~La cancellazione e la espulsione previste dagli articoli 38 e 52, devono essere deliberate colla maggioranza dei due terzi dei votanti.~~

Capitolo V

Doveri e diritti dei Soci effettivi

Art. 54 53

Ogni socio effettivo colla richiesta d'iscrizione dichiara tacitamente ~~si~~ obbliga di osservare il presente statuto, nonché le deliberazioni tutte dei poteri costituiti della Società, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

Art. 55 54

Ogni socio effettivo è tenuto a disimpegnare le cariche sociali che dalla Società o dal Consiglio di rappresentanza possono essergli

conferite, salvo sempre il legittimo
impedimento che deve comprovare.
Cessa l'obbligo avanti prescritto per
riconfermati nelle courte in segui-
to ad ordinaria scadenza, e sono esentati da tale obbligo coloro che sono
chiamati a coprire cariche retribu-
tuite e richiedenti cauzione.

Art. 52. 33.

Tutti i soci effettivi sono tenuti
di recarsi per turno a visitare
i soci infermi, dietro invito del
Presidente, o chi per esso e di far-
ne rapporto al Consigliere d' settimana.
Sono esenti da tale obbligo
i soci rivestiti di carica onora-
ria ed è facoltativo ai soci di surro-
garsi parlare nelle visite.

Art. 53. 36

Cinquanta soci effettivi, co-
mandati per turno con facoltà
di farsi surrogare d'altri soci op-
pure ^{dal} padre, o da fratello o da figlio
purchè d'età non inferiore ai di-
ciotto anni, saranno tenuti nei
casi di decesso fra gli iscritti
alla Società ad accompagnare
la salma all'ultima dimora.

Perchè ritenuti atti non sono
esenti da prestare tale servizio i
sussidiati per cronichismo.

Saranno pure invitati per turno
tre Consiglieri per ogni sepoltura,
i quali avranno l'obbligo di assis-
curare d'accordo l'intervento di
almeno uno di essi alla sepoltu-
ra, affinché tenga l'ordine
durante la medesima, ritiri
i singoli biglietti d'avviso al
ritorno alla sede sociale ed
accerti le multe da infliggersi
ai non intervenuti.

~~Art. 50~~

abrogato
Oltre a cinquanta soci effet-
tivi la Direzione dovrà intervenire
in corpo ai funerali dei soci
Onorari o benemeriti e dei
Membri del Consiglio di rappre-
sentanza in carica.

~~Art. 61~~ 57

Tutti i soci effettivi e la Direzio-
ne in corpo sono tenuti ad
intervenire ai funerali in caso
di decesso del Presidente in car-
rica.

~~Art. 62~~ 58

I soci effettivi sono pure tenuti
di prestare l'opera loro sem-
pre quando siano richiesti da
uno dei patris sociali, sia per
emettere pareri, sia per fare parte di
Commissioni per qualunque

oggetto d'interesse Sociale, salvo
sempre il caso di legittimo im-
pedimento provato dal socio.

Art. 58 59

È altresì obbligatorio per tut-
ti i soci effettivi l'intervenire
alle elezioni ordinarie e Extraor-
dinarie per la nomina del Pre-
sidente e dei Consiglieri. #

Art. 64 60

Le trasgressioni ai doveri
prescritti agli articoli ~~58, 59, 60 e 61~~ sa-
ranno punite con annotazione
di demerita nel verbale d'adun-
anza ed in apposito registro,
e colla multa ~~di L. 3~~ in caso
di recidiva.

di lire 3

Le trasgressioni ai doveri pre-
scritti ~~agli articoli 58, 59, 60 e 61~~
e 63 saranno ciascuna punite
colla multa di centesimi cin-
quanta

Art. 67 61

Il contributo mensile per la
categoria dei soci effettivi è
fissato in L. 2 e deve essere ver-
sato da ciascun socio prima della
scadenza di ogni mese a mani
dell'Esattore Sociale nell'Ufficio
della Società

Il ritardo nei pagamenti

Salvo il caso di legittimo impedimento
che il socio deve comprovare

all'art 53 saranno punite colla multa
di lire una e quelle ai doveri di cui agli
art. 56, 57, e 59 ciascuna colla multa
di Centesimi Cinquante

verranno puniti secondo il
disposto degli artt. 44 e
seguenti.

Mensilmente la Direzione
dara' atto dei soci caduti in mul-
ta in apposito registro da tenersi
~~continuamente appeso~~ ~~al-~~
~~bo della Sala.~~

Art. 52 62

I soci iscritti alla categoria
dei soci effettivi hanno diritto
dopo la proclamazione all'ass-
stenza medica, e dopo il novi-
ziato di mesi sei al sussidio
ordinario il quale principia il
terzo ^{giorno} dalla dichiarazione di
malattia, purchè questa sia
presentata nei due primi gior-
ni, e in caso contrario principia
solo il giorno successivo
alla presentazione.

In caso però di rottura, ferita
ed altre malattie chirurgi-
che, le quali costituiscono imme-
diata impotenza al lavoro, il
sussidio principia il giorno
successivo all'avvenuto infortu-
nio.

Art. 53 63

Il sussidio ordinario per le
malattie temporarie è stabilito

indore una al giorno ed e duraturo
per giorni novanta; dopo i quali
se la malattia continua, il sussidio
e ridotto a centmi 50 ed e durato
vo sino a guarigione.

Art. 64

Art. 68 64.

Neel caso che da una malat. Il socio passato nella seconda
sia all'altra non siavi l'ins. serie di sussidio non avra' priu
servello di giorni sessanta; diritto di ricevere la prima serie
continua la serie di sussidio se non sono dovorsi tre mesi
precedentemente incominciata, dalla dichiarazione di guarigione
salvo pero' il caso di malattia dalla malattia precedente, salvo
causata da disgrazia acci. pero' il caso di nuova malattia
dentale, come rotture, ferite causata da disgrazia accidentale,
e simili, in cui dovra' come rotture, ferite simili, in
essere corrisposta la serie cui dovra' essere corrisposto al
di lire una al giorno. socio il sussidio della prima
serie di lire una al giorno.

Art. 69 65

Se la malattia dura da un
anno, o qualora si verificano
nel socio frequenti casi di ma-
lattia, la Direzione dovra' prov-
vedere perche' dal medico sociale,
o da una consulta di medici,
si riconosca se si tratta di affe-
zione cronica che rende il socio
abituamente inabile al lavoro;
e risultando accertato lo stato
cronico della malattia, cessa
nel socio il diritto al sussidio

ordinario, stabilite dall'art. 67
per le ^{sole} malattie temporarie.

La relazione del Medico So-
ciale, o dei Membri della Con-
sulta, dovrà essere scritta e circo-
stanziata.

Art. 70 66

L'anzianità sociale di
anni quindici consecutivi
dà diritto al socio all'aumento
del quinto sul sussidio ordi-
nario e l'anzianità di anni
trenta consecutivi all'aumento
di due quinti.

La Direzione dovrà accordare
l'aumento del sussidio a quei
soci la cui anzianità risulti
da regolare registro; in difetto
di che, spetta al socio di giusti-
ficare l'anzianità colla presen-
tazione delle ricevute dei contri-
buti versati.

Art. 71 67

Il sussidio di lire una al
giorno è limitato a giorni
quindici ai soci affetti da ma-
lattie veneree, da malattie
provocate dall'abuso del vino,
liquori o da risse ~~provocate~~,
purché come tali accertate da
federe mediche e da informazioni

Art. 68

I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci e si uniformino per l'ammissione alle prescrizioni del 1° l'apposito Regolamento per la Cassa Cronici

Art. 69

I soci affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci non che i soci che pur avendo l'anzianità di anni dieci tuttavia la loro infermità non costituisca impotenza assoluta e permanente al lavoro avranno diritto ad un sussidio giornaliero fulli centate della cassa mutua eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo limitato però al tempo dell'impotenza al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall'esercizio della loro professione o mestiere ed

eprove, ove la malattia continui; loro e devoluta la parte di sussidio di centmi 50

Art. 72

I soci affetti da malattia cronica si distinguono in tre categorie cioè: 1° In Cronici assolutamente e permanentemente inabili al lavoro ed aventi un'anzianità sociale non minore di anni dieci.

2° In Cronici permanentemente ed assolutamente inabili al lavoro e non aventi ancora un'anzianità sociale di dieci anni.

3° In Cronici non permanentemente nell'impotenza assoluta al lavoro, senza distinzione di anzianità.

Art. 73

Uniformandosi alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la Cassa Cronici i soci indicati al N° 1 dell'art. precedente potranno ottenere la ammissione al sussidio ordinario di cronicismo.

Art. 74

I soci indicati al N° 2 dell'art.

impiego, oppure da altro lavoro che loro
riesca di dedicarsi

art^o

70

I soci di cui all'art^o precedente non
appena rinunciano tutte le con-
dizioni di cui all'art^o 68 potranno
ottenere l'ammissione al sussidio
ordinario della cassa trauci

art^o 71

Cessa il diritto al sussidio stabilito
dall'art^o 69 se avverrà per due anni
consecutivi che la somma distribuita
per tali sussidi abbia determinato
un disavanzo annuale sulle entrate
della Cassa Mutuo non superiore al
terzo della somma erogata in ciascun
anno.

Però in seguito aver luogo la riam-
missione al sussidio se per due anni
consecutivi sarà risultato sulle
entrate annuali della Cassa Mutuo
un avanzo non superiore ai tre
quarti della somma annuale
occorrente, calcolate preventivamente

72 avranno diritto al sussidio
giornaliero sulle entrate della
Cassa Mutuo eguale alla me-
tà di quello ordinario di cronici-
simo, ed appena raggiunta
l'anzianità prescritta potranno
ottenere l'ammissione al sussidio
ordinario della Cassa Trau-
nici.

Art^o 75^e

Durante l'assettata impo-

tenza al lavoro, i soci indicati
dall'art^o 69 se avverrà per due anni
consecutivi che la somma distribuita
per tali sussidi abbia determinato
un disavanzo annuale sulle entrate
della Cassa Mutuo non superiore al
terzo della somma erogata in ciascun
anno.

Art^o 76^e

In tutti i soci cesserà il
diritto al sussidio stabilito dagli
arti 74 e 75, se avverrà per due
anni consecutivi che la
somma distribuita, per tali
sussidi abbia determinato un
disavanzo annuale sulle entrate
ordinarie della Cassa Mutuo
non inferiore al terzo almeno
della somma erogata in esau-
rensano.

La riammissione al sussidio
potrà in seguito aver luogo se

per due anni consecutivi sarà
risultato sulle entrate annue
della Cassa. Subito un avanzo
reputato sufficiente per la tra-
missione di tutti i soci che vi
hanno diritto, ad un avanzo
non inferiore ai tre quarti al-
meno della somma annua de-
terminata preventiva-
mente.

Art. 72

Per conseguire i sussidi sta-
biti dagli art. ~~67~~ ⁶⁸⁻⁶⁹ ~~70~~, i soci
che vi avranno diritto dovranno
far risultare di avere regolar-
mente soddisfatto ai contri-
buti sociali, ed l'impotenza al
lavoro e la sua durata dovranno
essere accertate e stabilite dal
Medico Sociale.

Art. 73

Il socio ammesso in ritardo al
pagamento del contributo mensi-
le ^{##} sarà punito colla ritenzione
^{##} di giorni cinque di sussidio; se
la morosità risulta di due mesi
scaduti, la ritenzione del sussidio
sarà per giorni dieci, salvo sem-
pre il disposto dell'art. 74.

Art. 74

Il godimento dei sussidi non

^{##} ~~cadendo ammesso~~

dispensa i sussidiati dall' obbli-
go di cui all' art. 61

Art. 80. 75

L'intendeva decaduto per un-
ti giorni dal diritto a sussidio,
qualunque socio si arronesse
so essersi con malizia procurata
l'affezione per cui richiedeva sus-
sidio, o si trovato al lavoro, o fre-
quenti senza speciale permesso
dal Medico sociale le ostesse, i
Caffè, i luoghi di pubblici di-
vertimenti e simili durante
il tempo che percepisce il sussidio.

Art. 81. 76

I soci residenti nel Regno,
fuori del luogo della sede sociale,
dovranno aggregarsi alla Società
locale, ove questa non si rifiuti.

Il socio che cambiando residen-
za non ne abbia dato avviso
al Presidente nei quindici
giorni successivi alla partenza,
in caso di malattia, sarà punito
colla ritenzione di giorni
dieci di sussidio.

Art. 82. 77

I soci residenti fuori del
luogo della sede sociale, per
la denuncia di malattia si
uniformeranno alle disposizioni

62
dell'arte ~~di~~ presso la Società
o cui sono aggregati, e non essen-
do aggregati ad altra Società il
termine per far pervenire allo
sede sociale la ^{denuncia} domanda di ma-
lattia è esteso a giorni otto.
In questo caso la firma del me-
dico curante dovrà essere legalizza-
ta dal Sindaco locale e in difetto
di ciò sarà ritenuta nulla la
denuncia di malattia.

N. 7° 82° 78

I soci che passeranno al servi-
zio militare nazionale, o si
stabiliranno all'estero, s'intende-
ranno sospesi dai doveri e dai
diritti di socio per la durata del
la loro assenza, ^{del servizio stesso} purché prima del-
la partenza ne abbiano dato av-
viso al Presidente per le opportu-
ne annotazioni sui registri,
e purché nel primo caso, l'assenza
non ecceda il termine fissato
dalle leggi relative, e nel
secondo caso, non superi i
tre anni. A queste condizioni
quei soci che entro un mese
dalloro ritorno ne faranno do-
manda riprenderanno la
qualità di socio ed in caso con-
trario si intenderanno decaduti.

Tuttavia faranno solo riammessi
nei loro diritti quei soci che entro un
mese dal loro ritorno ne faranno
domanda e comprovano di esser
in buono stato di sanità mediante
presentazione di certificato ritafato
dal medico sociale.
Le famiglie dei soci sotto le armi

possono servirsi di generi al
Magazzino di provvidenza

da ogni diritto.

Per i soci, che durante la loro
assenza continueranno regolarmente
il pagamento dei contributi,
decorrerà l'anzianità sociale,
e se le loro famiglie non esse-
ranno dal diritto di servirsi di
generi al magazzino di prov-
videnza.

Art. 74 79

Dalla Direzione sarà provvi-
sto alla sorveglianza degli infer-
mi in quel modo che sarà dalla
esperienza suggerito, in ragione
dei tempi e delle circostanze
rinnovate convenienti.

Art. 75 80

Al decesso di ogni socio effet-
tivo la Società provvederà a pro-
prie spese ai funerali; e facoltà
suo però alla famiglia di prove-
dere e ciò con diritto ad una
indennità fissata in L. 34,
sempre quando ne abbia dato
in tempo l'avviso al Presidente
o chi per esso.

Art. 76 81

La spesa per ogni funerale
è stabilita in L. 37, ripartite
come segue

L. 14 per la Parrocchia e Confraterni:

- 10
 L. 10 per il carro funebre
 " 6 per la cassa mortuaria
 " 4 per il beccardo
 " 3 per il bidello

Art. 82

I soci, i Consigliere ed i Diret-
 tori, che a norma degli arti-
 coli ¹⁶ ~~19~~ ⁵⁴ ~~57~~ dovranno inter-
 venire alle sepolture, saranno
 avvertiti mediante avvisi
 individuali da consegnarsi
 a domicilio dal bidello, indi-
 canti nome, cognome del defun-
 to, ora e luogo del decesso ed ora
 della riunione nella sala sociale
 per recarsi in corpo alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la
 città almeno sei manifesti
 portanti invito ai soci tutti
 d'intervento alla sepoltura.

Art. 83

I soci [#] ~~tutti~~, senza distinzione
 hanno diritto di valersi del
 Magazzino di presidenza.

In caso di decesso del socio,
 hanno per esso diritto alla distri-
 buzione generi del magazzino, la
 vedova durante vedovanza ed
 i minori sino all'età di anni
 dieotto

anche solo aggregati
 # anche aggregati

Maschi

Cessa nella vedova soffatto drit-
to allorché uno dei figli [#] seco con-
vivente abbia raggiunta l'età [#] preletta.

Art.º 89.º 84

Per conservare il diritto alla
distribuzione dei generi del Ma-
gazzino, le vedove nei sei mesi
dal decesso del marito dovranno
presentare il libretto di questi
al Presidente, il quale sentita
la Direzione ritoscierà a carico
del medesimo l'autorizzazione
alla distribuzione per mesi sei,
trascorsi i quali e per ogni se-
mestre successivo l'autorizza-
zione dovrà essere rinnovata.

Art.º 90.º 85

È assolutamente vietata la
distribuzione dei generi del
Magazzino a persone estranee
alla Società.

Chiunque venga riconosciuto
avere contribuito a facilitare
la distribuzione dei generi del
Magazzino a persone estranee
alla Società col pretesto del
libretto od in qualsiasi altro
modo, sarà considerato colpe-
vole di malversazione e ver-
rà punito colla multa di
L. f.

Nei casi di recusa o di rifiuto
al pagamento della multa sarà
applicato all' socio il disposto
dell' art. ~~28~~. 39.

Capitolo VI.

Diritti dei Soci Onorari e Benemeriti

Art. 86

Art. 86

I soci onorari possono prendere
parte alle elezioni, essere eletti alle
cariche di cui all' art. 7 del presente
Statuto ed essere nominati nelle
Commissioni. - Hanno diritto
d'intervenire alle adunanze della
Società, prendere parte alle dis-
cussioni ed alle deliberazioni, non
ché di assistere alle riunioni non
segrete del Consiglio e della Direzione,
fare proposte e prendere parte alle
discussioni.

~~I soci onorari ed i soci bene-
meriti possono prendere parte
alle elezioni ed essere eletti alle
cariche di cui agli articoli
7 e 6 del presente Statuto e
nominati nella Commissione;
possono intervenire a tutte
le adunanze della Società e
prendere parte alle discussioni
ed alle deliberazioni, interveni-
re alle adunanze non segrete
del Consiglio e della Direzione,
fare proposte e prendere parte
alle discussioni.~~

Saranno pure essi muniti
dello Statuto sociale e potranno
valersi del diritto di cui all'
articolo ~~28~~³⁹ purché risultino
regolarmente pagati i loro
contributi i quali verranno
esatti entro il primo semestre
di ogni anno quando non
sarà stata fatta la dichiara-
zione di volersi pagare a quote mensili.

Finanziario Sociale

o trimestrali

Riceveranno annualmente i risultati del Conto ~~annuo~~ ^{trimestrale} ~~o~~ ~~risultativo~~ ~~sociale~~ ed ogni qual volta venga ~~festato~~ ~~in~~ ~~la~~ ~~Soc.~~ ~~tà~~ ~~abbra~~ ~~prendervi~~ ~~parte~~ ~~o~~ ~~sarà~~ ~~una~~ ~~avviso~~ ~~ti~~ ~~per~~ ~~manifesti~~.

Art. 92 87

di persone dichiarate
benemerite

Nei casi di decesso di soci onorari ~~o~~ ~~benemeriti~~, saranno comandati cinquanta soci effettivi ed invitata la Direzione in corpo per l'accompagnamento della salma all'ultima dimora. L'invito sarà pure esteso a tutti i soci effettivi ed onorari nel modo prescritto al secondo alinea dell'art. 81 82

Capitolo VII^o

Azione riservata all'Assemblea generale dei Soci
e
competenze del Consiglio e della Direzione

Art. 93 88

Il Consiglio di rappresentanza legalmente eletto e costituito, riceve dalla Società piena poteri nei limiti ~~stabiliti~~ ~~dal~~ ~~presente~~ ~~Statuto~~, del quale provvede all'esecuzione, e facoltativo però al Consiglio.

nella sua savierra, di provvedere
in via provvisoria ai casi non
previsti dal presente statuto
con apposite deliberazioni
le quali dovranno rimanere
pubblicate per copia all'albo del-
la Società ed essere stampate e di-
stribuite ai soci, conservandone
in apposito registro l'originale

Art. 94

abrogati
~~Lo stesso Consiglio, nei casi non
previsti dal presente statuto,
può infliggere multe, non però
maggiori di Lire tre.~~

Art. 95. 89

Le variazioni e le modifi-
cazioni allo Statuto organi-
co sociale sono riservate alla
Assemblea dei Soci. Spetta
esclusivamente alla mede-
sima di deliberare nelle spese
straordinarie superiori al-
le L. 100. e sulle introduzioni
di nuove azioni nella Società
che vincolino il bilancio per
una spesa superiore alle Lire
100 annue.

Art. 96. 90

Il Consiglio di rappresen-
tanza approva l'annuo
bilancio preventivo e l'annuo

Sottoporsi alla verifica
di una
Compote

affiggersi

Si ravvisassero

conto amministrativo.
Questo però dovrà prima
~~essere debitamente~~ ^{essere} ~~riservato~~
~~da una Commissione~~ ^{di tre}
~~recettori nominati dallo~~
~~stesso Consiglio~~ ^{affiggersi} e letto in
adunanza generale col
affiggersi all'albo della sala
per giorni quindici conse-
cutivi, a comodo dei soci
per tutte quelle osservazioni
che saranno del caso.

Lo stesso Consiglio approva
le deliberazioni prese dalla Di-
rezione e delibera intorno alla
ammissione ^{e esclusione} ed espulsione di
soci; alla nomina e licenzia-
mento degli impiegati d'ammi-
nistrazione e del Medico Sociale;
e tocca tutti gli affari di qualunque
specie non tassativamente attribuiti
al Consiglio direttivo o dal Pre-
sidente o non esplicitamente
riservati alla Società in generale
o adunanza.

Art. 91

Spetta al Consiglio di rappre-
sentanza di riconoscere mensilmen-
te le entrate e le spese, ed i sussidi
accordati agli ammalati.

Art. 92

La Direzione rappresenta la Società per delegazione del Consiglio di rappresentanza, veglia al regolare andamento dell'amministrazione e provvede ai casi di minor importanza, interviene in corpo ai funerali nei casi previsti dal presente statuto ed alle funzioni solenni cittadine o Nazionali a cui sia richiesto l'intervento della Società.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

Art. 94 93

Spetta alla Direzione:

- 1° Di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno.
- 2° Di stabilire e pubblicare alla porta della sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati;
- 3° Di proporre la nomina o il licenziamento degli stipendiati e la nomina delle Commissioni al Consiglio di rappresentanza.
- 4° Di nominare e licenziare i salariati della Società in proposte.

del Presidente.

- 5^o Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziata per spese impreviste nel Bilancio;
- 6 Di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio di rappresentanza;
- 7 Di provvedere alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;
- 8 Di provvedere agli onori funebri dei soci defunti;
- 9 Di autorizzare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza, curando che i contratti vengano possibilmente stipulati nelle ordinarie sue sedute, vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri; ordinare i versamenti ed i pagamenti;
- 10 Di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria.

11° Di presentare all'approvazione del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura ed il conto annuale amministrativo debitamente riveduto, letto in assemblea generale e pubblicato a mente dell'art. 90.

~~12° Di proporre all'approvazione del Consiglio le regole per la esecuzione del presente statuto;~~

12. 74° Di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti

Art. 74° 94

La Direzione renderà annualmente il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

Art. 75° 95

La Direzione potrà deliberare sull'ammostrazione o sospensione del voto contro quei soci che se ne rendono demeritevoli colla loro condotta.

Art. 76° 96

Sempre quando la Direzione

provvederà per propria iniziativa,
nei limiti della sua competenza
o fuori di essa nei casi d'urgenza,
dovrà presentare all'approvazione
del Consiglio le sue deliberazioni
le quali saranno inserite nel ver-
bale d'adunanza.

Non sarà necessario l'approva-
zione quando le deliberazioni non
siano che una conseguenza per
l'esecuzione di atti del Consiglio.

Capitolo VIII^o

Attribuzioni dei Funzionari

Art. 75^o 97

Il Presidente è capo della So-
cietà ed ha autorità e potere di su-
perintendente nelle adunanze e nella
Amministrazione sociale;
esercita il potere esecutivo socia-
le e rappresenta la Società rispet-
to ai terzi ed in giudizio; so-
vraintende a tutti gli uffici
ed alle aziende sociali e vigila
l'andamento dei servizi e la
tenuta dei registri; stipula
i contratti deliberati dalla So-
cietà; dal Consiglio di rappresen-
tanza e della Direzione; firma gli
atti, la corrispondenza ed i
mandati di pagamento; con-
voca la Società, il Consiglio

e la Direzione e può intervenire
in tutte le Commissioni quale
membro nato; sorveglia e con-
trolla le entrate straordinarie,
le spese autorizzate, le inserzioni,
e le cancellazioni dei soci; può
sospendere gli impiegati ed i
salariati riferendone al Consi-
glio ed alla Direzione secondo
le relative competenze.

In caso d'urgenza può prov-
vedere direttamente agli atti
d'Amministrazione ed agli
atti per la conservazione del
patrimonio sociale nell'inter-
esse della Società, riferendone in
prossima seduta al Consiglio
ed alla Direzione.

Art. ~~77~~⁷⁸ 98

Il Segretario, coadiuvato,
occorrendo, da un Vice Segretario,
tiene la Contabilità sociale
e quella del magazzino di
Previdenza e la corrispondenza;
Osserva l'erario d'ufficio stabi-
lito dalla Direzione, interviene
a tutte le adunanze dell'assem-
blea, del Consiglio, della Direzio-
ne e delle speciali Commissioni
e redige i relativi verbali;
compila il progetto del bilancio

preventivo ed il conto annuo amministrativo; si impegna ogni altra cosa riflettente la amministrazione e la Contabilità; controfirma tutti gli atti d'amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio delle lettere, carte, registri, documenti e titoli tutti, riflettenti la Società.

Art. 75 99

L'Erattore è incaricato dell'esazione di tutte le entrate sociali e del pagamento dei mandati regolarmente spediti.

Dovrà dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a lire trecento, sarà responsabile delle somme esatte; dovrà presentare mensilmente al Consiglio la situazione di Cassa. #

ed al principio di ogni mese dovrà rimettere al segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo

Dovrà portarsi dagli affittuari per esigerne i fitti e dai soci onorari per esigerne i contributi

Presenterà mensilmente

alla Direzione la nota dei soci
effettivi incorsi in multa, o
decaduti, o da cancellarsi dai
ruoli per effetto degli art. coli
44, 45 e 46 e trimestralmente
darà pure l'elenco delle esa-
zioni da eseguirsi per con-
tribuenti di soci onorari, in-
dicando nell'elenco stesso
le quote già esatte nel corso
dell'anno.

Non riceverà contribuenti da
soci effettivi multati se non
col pagamento della multa.

Capitolo IX^o.

Attribuzioni del Medico Sociale

Art. ~~79~~ 100

Il Medico sociale nello
esercizio dell'arte salutare a
pro' della Società, deve avere
di mira il vantaggio di essa,
non disgiunto dalla giustizia
rispetto ai soci.

Art. ~~79~~ 101

Il Medico è in obbligo:
1. Di spedire gli attestati di
sanità e di buona costituzione
fisica ai richiedenti iscrizione
nella Società, previa diligente
visita ed esplorazione del fisico
per ogni aspirante e facendo

sempre constare dell'attestato
i vizi o difetti d'organismo
che nella persona avesse rinve-
nute?

2° Di portarsi, per quanto è pos-
sibile, sollecitamente dai soci
dichiarati infermi, accertarsi
della natura ed importanza del-
la malattia, spedire le richieste
di sussidio a' soci riconosciuti
impotenti al lavoro, indicando
il genere di malattia, ed il perso-
do di tempo in cui nel socio sia
riconosciuto il diritto al sussidio,
apponendo alla dichiarazione
la data della sua spedizione e
tutt'al più quella della richiesta.

3° Di assistere ^{i soci} ~~gli~~ infermi ~~avanti~~
diritto al sussidio, come pure
negli altri a questa Società
aggregati, e praticare a pro-
dei medesimi le cure suggerite
dall'arte salutare;

4° Di fare settimanalmente rela-
zione alla Direzione sullo stato
di malattia di ciascun socio e
non apporre la propria firma
alle richieste di sussidio, se non
gli risulta positivamente
essere i richiedenti inabili
al lavoro.

Nella spedizione dei diversi attestati il medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio ed uniformarsi a quanto dal medesimo fosse ravvisato conveniente.

Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nella Società dovranno contenere la dichiarazione che nessuno dei vizi o difetti d'organismi sotto indicati si riscontra nella persona

1° Abito scrofoloso manifesto

2° Abito etico di notevole disposizione ad etisia.

3° Abito cardiaco con manifesta palpitazione.

4° Ernia, benchè compressa da bendaggi

5° Erpete manifesto con eruzione nella pelle

6° Oftalmia scrofolosa sifilitica

7° Epilessia o mal caduto

8° Diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizione fissa.

9° Imperfezioni alla estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal

risposte.

Capitolo X Nelle adunanze

Art^o ~~100~~ 103

Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art^o ~~101~~ 104

Le adunanze della Società hanno luogo due volte all'anno, cioè all'epoca delle elezioni ed a quella della pubblicazione del conto amministrativo; quelle straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.

Per la pubblicazione del conto amministrativo la Società è convocata in adunanza generale [#] per la prima domenica del mese di Luglio di ogni ~~anno.~~

nel 1° Semestre di ogni anno

Art^o ~~102~~ 105

Le adunanze ordinarie del Consiglio di rappresentanza hanno luogo nella terza domenica di ogni mese; quelle straordinarie quando non si è potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisi di urgenza

Art. 106

L'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione nella precedente sua seduta e pubblicato all'albo della sala. Per le sedute straordinarie i Consiglieri dovranno essere individualmente avvertiti per iscritto, sull'oggetto portante gli oggetti di convocazione.

Art. 107

Le adunanze ordinarie della Direzione si terranno ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in epoche straordinarie, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

Art. 108

Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno; presentandosi proposte urgenti, il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi. Ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 109

Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non

Se non richieste per interesse
sociale

Nelle adunanze si deve osservare
silenzio e rispetto mirando a
capo scoperto

vi possono accedere persone
estranee alla Società. #

Il Consiglio e la Direzione
potranno tenere delle sedute a
porte chiuse, quando per riguar-
do alla materia cadente in di-
scussione lo si giudicherà con-
veniente con apposita deliberazione.
Art. 77 110

Per ogni adunanza il Presi-
dente prima di aprire la discus-
sione farà dare lettura dell'ordi-
ne del giorno e quindi concederà
la parola sui singoli argo-
menti posti in discussione.

La virtù del potere discrezio-
nale di cui è rivestito, potrà
sempre toglierla a chi devii
dall'argomento o porti ragio-
ni o ragioni estranee ed ineffica-
ci alla dibattizione della
materia, come altresì po-
trà rifiutarla a chi l'abbia
già ottenuta per lo stesso argo-
mento, o che non avendola
ottenuta ancora, sta stata
dal Consesso deliberata la
chiusura della discussione sulla
materia ritenuta costantemente
chiarita.

In caso di disordine il

[#] procederà contro i disturbatori
[#] a norma degli articoli 50, 51 e 52
del presente Regolamento e

Presidente [#] potrà sciogliere la
adunanza

Art. ~~77~~ 111

Le deliberazioni prese nelle
adunanze devono risultare da
appositi verbali ed essere distin-
tamente motivate. Ciascun
verbale dovrà inoltre contenere
una succinta esposizione delle
seguite discussioni per ogni
materia trattata.

Art. ~~78~~ 112

Le deliberazioni si prendono
per votazione pubblica; quelle
riflettenti persone si prendono
a votazione segreta sotto pena
di nullità. La maggioranza
di voti decide la questione, sal-
vo nei casi per cui è diversam-
ente stabilito.

Le votazioni pubbliche si
fanno per appello nominale
o per abzata di mano; le segrete
si fanno o per schede od in
quell'altro modo che sarà dal
Presidente ravvisato più atto
a mantenere la segretezza
dei voti.

Art. ~~79~~ 113

I verbali in genere devono
essere letti ed approvati nella

successiva adunanza, e firmati
dal Presidente, dal Consigliere
o dal Direttore anziano e dal
Segretario

Direttore o Consigliere anziano
è quello che nella nomina
a tali cariche ottenne più voti.

Prima dell'apposizione delle
firme i verbali riconosciuti
inesatti si possono modificare
con aggiunte, cancellazioni
o correzioni, delle quali si farà
però annotazione in calce al
verbale stesso e seguita l'appro-
vazione e l'apposizione delle
firme prescritte i verbali non
potranno più essere variati.

Art. 114

Il Consiglio è autorizzato
di approvare i verbali delle adu-
nanze generali della Società
e può autorizzare la Direzione
ad approvare quelli delle pro-
prie adunanze.

Art. 115

Non sono valide le deli-
berazioni della Società
prese in generale adunan-
za senza la presenza di almeno
50 soci

Non sono valide le delibera-

zioni del Consiglio prese senza
la presenza di almeno la metà
più uno dei membri componen-
ti il consiglio stesso.

La Direzione delibera a
maggioranza assoluta di voti,
e non sono valide le deliberazio-
ni prese senza la presenza di
quattro almeno dei suoi membri.

Sono valide le deliberazioni
in genere prese in adunanza
di seconda convocazione per lo
stesso oggetto, qualunque sia
il numero degli intervenuti.

~~Art. 114.~~ 116

Tutti i soci possono fare pro-
poste, petizioni e reclami, purché
siano presentati in iscrit-
to, debitamente motivati
e sottoscritti dai proponenti,
in difetto di che sono conside-
rati come non avvenuti. È facolt-
tativo alla Direzione di accettare
anche verbalmente proposte, de-
mande e reclami, ordinandone
però la registrazione.

Tutte le proposte, petizioni, e
reclami devono essere consegnati in ap-
posito registro per ordine di presentazione.

~~Art. 113.~~ 117

~~Gli argomenti riflettenti la~~

art. 117

Gli argomenti riflettenti la Pubblica

Nazionale ed Estera non possono
essere posti in discussione a meno
che riflettano l'interesse delle Società
operai in generale, eppure quello
delle Classi lavoratrici. Sono
ammesse le conferenze istruttive
che si volessero tenere nella Sala
sociale e le riunioni di soci per
istruirsi; nondimeno, però
però sempre il consenso della
Direzione per ogni conferenza
o riunione.

politica, nazionale ed estera e qua-
lunque altro estraneo all'interesse
sociale, non possono essere posti
in discussione e devono essere re-
spinti. Non sono però vietate le
conferenze istruttive che si volessero
tenere nella sala sociale e le riunioni
di soci per istruirsi e rendersi ab-
ilmente sui diritti e doveri dei
cittadini e per esortarsi a cura-
li ed esercitarli, previo però sem-
pre il consenso della Direzione per
ogni conferenza o riunione.

~~Art. 124~~ 118

Tutti i membri del Consiglio
e della Direzione sono tenuti di
intervenire alle adunanze dei
rispettivi Consigli ed di adoperarsi
a far valere, secondo equità e
giustizia, l'interesse della Società,
e non altro, nelle discussioni e
nelle deliberazioni a prendersi.

Se a puzza senza permesso eson giusti-
ficate saranno punite colla multa
N cent. 50 - Nessuno permesso verrà
accordato se non nel caso di
utilità per provvedere alla surrogazione

Capitolo XI^o

Della contabilità sociale

~~Art. 79~~ 119

Il patrimonio sociale deve
risultare da inventario conse-
gnato in apposito registro, firma-
to dal Presidente e dal Segretario
Previa ricognizione degli oggetti
in principio d'ogni anno, esso

sarà nuovamente firmato dal
Segretario e dal Presidente in carica,
o da quello entrante. Sempre quando
si aggiunga o si dimetta
qualche oggetto al patrimonio
sociale si faranno le occorrenti
modificazioni con apposite an-
notazioni e colle debite predette
firme. Annualmente si terrà
pure conto del consumo dei mobili.

Art. 70 ~~119~~ 120

Il patrimonio sociale si
divide in due categorie, cioè:
I Categoria fondo per sussidi
temporanei o Cassa del Mutuo
Soccorso.

II Categoria fondo per sussidi
permanenti o Cassa Cronici.

Art. 71 ~~120~~ 121

Parimenti le entrate e le spese
di qualunque genere devono
essere divise in due categorie e
distinte sotto capitoli con spe-
ciale denominazione. Però
nelle spese della seconda categoria
dovranno unicamente figurare
i sussidi ed i soccorsi riflettenti
i cronici.

Art. 72 ~~121~~ 122

Le spese si distinguono in
obbligatorie e facoltative

Sono obbligatorie le spese necessa-
rie

1° Per i sussidi e per gli onori fune-
nebrî previsti dal presente Statuto
e dallo speciale Regolamento per
la Cassa Cronici entrato in vi-
gore col 1° Gennaio 1884.

2° Per la sede, gli uffizi, e l'aralino
sociale.

3° Per lo stipendio agli impiegati
e salariati legalmente nominati

4° Per la conservazione del patri-
monio sociale e per l'adempimen-
to degli obblighi relativi.

5° Per la provvista degli oggetti di
cancelleria, la stampa dei registri
di contabilità ed amministrazione,
il riscaldamento e l'illuminazione
della sala e degli uffizi.

6° Per l'abbonamento al perio-
dico, e per i bolli, destinati alla pub-
blicazione delle deliberazioni
sociali.

Art. ~~729~~ 123

Le spese non previste allo
articolo precedente sono facoltative
e debbono essere autorizzate
dal Consiglio di rappresentanza
nel limite delle sue competen-
ze, o dalla Società se sono
dell'importanza di quelle indi-

89
cafe all'arte ~~77~~ salvo il disposto
di cui al secondo allinea dello
arte ~~77~~. 92.

Art. ~~736~~ 124.

Sarà tenuta una contabilità
speciale per il Magazzino di Pre-
videnza, in modo che a colpo
d'occhio, si accorga l'utile e lo
scapito per ogni compra di generi
introdotti nel Magazzino stesso.

Art. ~~737~~ 125.

Sarà tenuta altra contabilità
speciale per quanto riflette i soci
delle consorelle a questa Società
aggregati.

Art. ~~738~~ 126.

In principio d'ogni anno, do-
vrà compilarsi il bilancio pre-
suntivo, in cui figurino separa-
tamente i diversi rami di
entrate e siano stanziato le
somme tutte per spese previs-
te ed impreviste per la gestione
dell'anno in corso.

Art. ~~739~~ 127.

Conto le entrate che le spese
dovranno essere descritte in
apposti registri in distinti ar-
ticoli per ordine progressivo.

Art. ~~740~~ 128.

Le entrate di prima categoria

si dividono in cinque capitoli:

Capitolo I Dritti d'entrata

id. II $\frac{4}{5}$ dei contributi dei
soci effettivi

Capitolo III - Fitti - Interessi di capi-
tali attivi;

id. IV - Utile ricavandi dal
Magazzino di Pavi Tessa,
destrate $\frac{1}{100}$ annue devo-
lute alla Cassa Cronici.

id. V. Entrate diverse.

Art. ~~127~~ 129

Le entrate di seconda categoria
si dividono in cinque capitoli:

Capitolo I $\frac{1}{5}$ dei contributi dei
soci effettivi.

id. II: Contributi dei soci ono-
rari;

id. III: $\frac{1}{100}$ ⁸⁰⁰ annue sugli utili
ricavandi dal Magazzino
di Previdenza

id. IV. Multe d'ogni specie.

id. V. Interessi di capitali
attivi. Doni. Clero. rivo-
ni. Utile ricavandi
in caso di lettere, tombate,
feste da ballo e simili.

- Lasciti testamentari -
Assegnamenti di qua-
lunque natura fatti
in genere a favore

dell'Associazione non avuti
altra fredda destinazione

~~Art. 755~~ 131

Le spese di prima categoria
si distinguono in sette capitoli;
Capitolo I. Sussidi per le malattie
e temporanee. Spese funebri.
Sussidi a soci cronici giusta il
disposto dell'articolo 44. 6)

Capitolo II. Stipendi. Retribu-
zioni e simili.

Capitolo III. Imposte. Ripara-
zioni ai fabbricati. Assicurazione
contro gli incendi.

Capitolo IV. Impiego fondi. Estin-
zione debiti. Interessi di capi-
tali passivi.

Capitolo V. Oggetti di Comellera.
Registri. Stampe diverse. Abbuo-
namento ai giornali;

Capitolo VI. Spese di rappre-
sentanza. Festeggiamenti. Pre-
sidenza.

Capitolo VII. Spese diverse.

~~Art. 757~~ 131

Le spese di seconda categoria si
distinguono in due capitoli;

Capitolo I. Sussidio ordinario ai cronici;

Capitolo II. Socorsi straordinari

- Impiego fondi

~~Art. 758~~ 132

Le entrate di seconda categoria
indicate ai Capitoli I II III IV dello
art. ~~75~~¹²⁹ sono esclusivamente devo-
lute ai soci cronici ammessi al
sussidio ordinario di Cronismo,
e le entrate di cui al Capitolo V
dello stesso art. sono riservate
per i soccorsi straordinari e per
l'aumento del fondo della Cassa Cronici

Art. ~~75~~¹²⁹ 133

In ogni mese dovrà darsi al
Consiglio il rendiconto delle entrate
e delle spese del mese decorso e la pre-

Una commissione permanente
composta di tre membri e no-
minata dal Consiglio in principio
di ogni anno prenderà l'attestica
di questi rendiconti ed ogni trimestre
referirà al Consiglio i ~~risultamenti~~
risultati della gestione

cisa situazione delle due casse
al principio ed al termine del mese
a cui il rendiconto si riferisce. Nello
stesso rendiconto dovranno figurare
le somme esatte e le spese incor-
trate per i soci delle Consolette e
questa Società aggregati. #

Art. ~~76~~¹³⁴ 134

I Capitali disponibili debbono
essere impiegati con sicure cautele
di eto parere del Consiglio ed a
preferenza presso la locale Cassa
di Risparmio od in titoli dello
Stato intestati alla Società.

Art. ~~77~~¹³⁵ 135

Nel primo trimestre d'ogni
anno sarà compilato il conto
consuntivo dell'anno precedente

ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio Sociale al principio ed alla fine dell'anno.

Nel conto potranno comprendersi in uno stesso articolo le partite omogenee risultanti da regolari registri, o da allegati da unirsi a corredo del conto

tutti i fondi, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Consorzio, dovranno figurare nei rendiconti annuali, nell'attivo del patrimonio pel valore loro reale.

Art. 136

Appena compilato l'annuo conto Amministrativo, dovrà essere nominata ^{##} la Commissione di revisione di cui all'articolo ⁹⁰ 90, i cui membri saranno scelti nel Consiglio o fra i soci più intelligenti nella materia, esclusi i Direttori che abbiano preso parte all'amministrazione.

Art. 137

La Commissione di revisione avrà cura di accertarsi che i contributi sociali, come ogni altra

Dal Consiglio

Stesso

entrata, siano stati incassati,
oppure ne sia stata giustificata la
inesigibilità; che le spese tutte
risultino da regolari mandati,
debitamente firmati e quitan-
zati; che le spese facoltative siano
state legalmente autorizzate, con-
sultando a tal uopo i registri
tutti di contabilità e quello delle
Deliberazioni.

La medesima sarà pure inca-
ricata della revisione della
Contabilità spesa del Maga-
zino di Previdenza, e di quella
riflettente i soci delle Consocele
a questa società aggregati, ed il
tutto il suo operato farà rela-
zione scritta ~~da~~ ⁱⁿ pubblici corsi col
Conto nei giornali della Città,
appena approvato il Conto stesso
dal Consiglio.

la quale potrà

Capitolo XII^o

Del Magazzino di Previdenza

e

Delle attribuzioni della Commissione

Art. ~~114~~ ¹³⁸

I contratti dei generi occor-
renti al Magazzino di Previdenza
devono essere stipulati possibilmen-
te alla presenza della Direzione
o d' in apposita seduta della

Commissione all'uopo delegata;
essere estesi in apposito registro
a madrefiglio e firmati
dal Presidente della Commis-
sione e del venditore.

Quando il venditore non possa
trovarsi presente, basterà una
sua lettera, della quale si farà
menzione nel verbale. Queste
lettere saranno per ordine di
data raccolte in fascicoli, e
conservate separatamente dalle altre.

~~Art. 139~~ 139

Ogni contratto fatto fuori della
sede sociale è considerato co-
me nullo. Però nei casi di ur-
genza ed eccezionali per man-
canza di offerte di generi, la
Direzione ed il Presidente, po-
tanno autorizzare ~~tre dei~~
Membri della Commissione,
o due di essi con un Membro
della Direzione a farne ricerca
ed acquisto anche con contratti
stipulati, ove d'uopo presso i
provveditori.

~~Art. 140~~ 140

La Commissione del Meagari
non potrà [#] stipulare con
~~tratti~~ senza previa autorizza-
zione della Direzione, e, salvo

~~advenire all'acquisto di generi~~
~~correnti~~
[#] fare provviste di generi

il caso di cui all'articolo precedente, non saranno validi i suoi contratti se la stipulazione non ebbe luogo irregolare seduta e collo presenza di tre almeno dei suoi membri, o di due d'essi con un Membro delegato della Direzione.

Art.º 117. 111

Spetta alla Commissione del Magazzino di Previdenza:

1. Di fare le provviste tutte di [#]generi e correnti al Magazzino [#] ~~presenza autorizzazione della Direzione per ogni contratto e stalle~~ [#] ~~relativi prezzi di distribuzione~~ [#]
[#] ~~ordinare i pagamenti. Stabilire~~ [#] ~~ordinare i prezzi di distribuzione ed~~ [#] ~~ordinare i versamenti~~
2. Di vigilare il servizio, assistere alle introduzioni dei generi, controllare la qualità e la misura, regolarne le consegne al distributore ed al parattare, vegliare per la buona conservazione delle grosse provviste nei magazzini, con facoltà per tutto ciò di delegare per turno in ogni settimana uno dei suoi Membri
3. Di assistere alla formazione degli inventari mensili e di altri occorrendo
4. Di presentare alla Direzione le proposte di pagamento per

~~provviste spese.~~

Art. 142 Di far osservare in tutto le speciali convenzioni a cui il distributore ed il panattiere devono attenersi, applicando, occorrendo ai medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

Art. 143

La Direzione potrà con una sola deliberazione autorizzare la Commissione del Magazzino di addirvenire alle comprese dei generi di minore smercio, ogni qualvolta ne occorra la provvista prestando però i generi a cui la autorizzazione si riferisce.

Art. 144

In quanto ai generi a cui distribuzione non riesca possibile nei magazzini sociali, potrà essere provvisto mediante appositi contratti annui con quello esercente che ne farà migliore offerta.

Art. 145

La Commissione, stipulazione fatta d'ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo ogni cosa risultare e da apposite deliberazioni.

Un Catalogo dei prezzi delle

per tutte le volte

derrate dovrà essere affisso nelle
interno del Meagazzino, a vista
degli interessati -

Art: ~~77~~ 145

La cassa dei generi posti in
distribuzione, dev'essere fatta sul
la base del primitivo costo, aggiun-
gendovi però:

- 1' Le spese relative alla compra di
essi fino alla loro introduzione
nei magazzini scesali;
- 2' Le spese di pari frangere;
- 3' L'aggio del Meagazzino;
- 4' Un interesse ^{non superiore} di cent 1 per chilogram-
ma sul pane, di cent 2 sugli altri
generi scesali, ed di cent 3 per litro
sui liquori, e ciò per sopprimere al-
le spese di amministrazione
e al versamento delle L. 500 an-
nue alla Cassa Crovaci, e per
supplire coi sopravanzi alle
eventuali perdite di spaccio
e alle eventuali deficienze
di entrate o di fondi della
Cassa Mutuo Soccorso.

Art: ~~78~~ 146

Il distributore dei generi deve essere
persona responsabile e benemerita
al Consiglio.

Dovrà fornire la cauzione di Lire
Duemila in titoli dello Stato vinco.

Dovrà
Dovrà
Compromettere ad ogni seduta della Direzione i versamenti effettuati in conto nel corso della settimana etc

della Consegna ed

lati a favore della Società; ad
incontanti da depositarsi alla
Cassa di risparmio della Città;
Dovrà rettificato con assegnamen-
to fisso o del tanto per cento da prefig-
gersi; dovrà eseguire i versamenti
in conto ad ogni adunanza ordi-
nata dalla Direzione, ed allo spi-
rare di ogni mese fare il saldo dei
generi distribuiti, a chi e come sarà
da chi di dovere ordinato; Dovrà dare
ad ognuno il giusto conto in peso,
misura, e tenere esposte le stadiere
obbligate in modo che gli interessa-
ti possano verificare il peso; dovrà
in somma sottomettersi a tutti gli
ordini emanati

Sono a suo carico l'ordinario
consumo dei generi dall'introdotto
nei magazzini; ed alla consegna di
i danni derivanti dallo sperdimento
o dal deterioramento dei generi per sua
negligenza o di inesperienza.

Il medesimo non potrà distri-
buire generi non controllati dalla
Commissione incaricata.

Art. 73

Il Consiglio provvede pel depo-
sito dei fondi in denaro di spet-
tanza del Magazzino, o presso la
Cassa di risparmio o presso qualche

Barca della Città.

Art. 74 148

I mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della ~~Barca~~ e pagati dal Cassiere me-
stante quest'anno dei peresenti.

Commissione ~~di quelle dell'ente~~

Art. 75 149

In ogni mese dovrà darsi al Consiglio ^{la situazione} lo stato del Regazano dal principio ed alla fine del mese decorso, colla debbita ^{alla situazione} dimostrazione delle entrate e delle ^{del mese} spese.

la situazione

Le situazioni mensili faranno ^{la situazione} rivocante dalla Commissione permanente, la quale ne riferirà al Consiglio nel termine di cui ^{del mese} alla articolo 133.

In fine d'ogni anno dovrà farsi un esatto inventario di ogni cosa ^{del mese} spettante al Regazano stesso, e dare un conto generale dei generi introdotti e di quelli ancora esistenti, e delle somme pagate e ricavate per ogni genere nel corso dell'anno.

Capitolo XIII. Disposizioni diverse

Art. 76 150

Per accertare la legalità delle più importanti emanate del Regazano deve essere nominata dal Consiglio in ogni anno una Commissione di Sindacato composta di tre Membri,

scelti tra i soci onorari, e la quale
ari di questa del Consiglio di rap-
presentanza o dei soci che si
credessero lesi nei loro diritti,
deverà riunirsi nella Sala Sociale
e non altrove, e far constare del
suo parere mediante relazione
scritta da rimettersi al Consiglio.

~~Art. 757.~~ 151

Per guida e norma del Consiglio
nelle sue più gravi deliberazioni,
deve in ogni anno essere nomina-
to un Consulente Legale fra gli
Avvocati esercenti ed emeriti
residenti in Pinerolo.

~~Art. 758.~~ 152

Le deliberazioni del Consiglio di
rappresentanza sono inappellabi-
li e devono senz'altro essere eseguite,
salvi i ricorsi erichiani alla
Commissione di Sindacato per
accertarne la legalità.

Solo le decisioni per l'esclusio-
ne di soci dalla Società, se ritenu-
te dalla Commissione di Sin-
dacato contrarie alle dispo-
sizioni del presente statuto, do-
vranno sottoporsi alla approvazione
della Società convocata in gene-
rale assemblea traue il caso
in cui il Consiglio stesso le revochi

ed apposti alle medesime le modificazioni suggerite nel parere di detta Commissione.

~~Art. 150~~ 153

Le infrazioni al presente Statuto ed altri provvedimenti legalmente emanati, sono punite, secondo la gravità dei casi, colle pene prescritte dall'arte 44 al § 4, in-clusivamente.

~~Art. 150~~ 154

Le multe devono essere pagate prima ed unitamente al contributo sociale.

~~Art. 151~~ 155

Le dimissioni da qualunque carico devono essere rassegnate alla Direzione e da questa accertate quando basate su motivi legit-timi.

~~Art. 152~~ 156

Una volta respinte dal Consiglio di rappresentanza le proposte durante l'anno in corso non possono più essere ripresen-tate.

~~Art. 153~~ 157

La Società conserverà la vecchia Bandiera come reliquia veneran-da della prima Società Gene-rale Operaia inaugurata nel Regno

a perenne ricordo del risorgimento nazionale.

Art. ~~154~~ 158

La nuova Bandiera Sociale non uscirà dalla Sede che nei casi di funerali di Soci e nei casi in cui una rappresentanza del Socializio composta di cinque soci almeno ne abbia ottenuta la concessione della Direzione, la quale è in piena facoltà di accordarla o rifiutarla secondo i casi, e senza obbligo di far noti i motivi della presa deliberazione.

Sono solida e interamente responsabili della Bandiera i soci che la riceverono in consegna, e la Bandiera stessa dovrà sempre essere accompagnata da almeno ^{un} ~~due~~ ⁱⁿ ~~due~~ ^{pro} ~~due~~ ^{di} ~~essi~~

Nei funerali dei Soci Onorari o Benemeriti e dei decessuti mentre ceprivano una carica Sociale sarà aggiunto il distintivo dei guidoni della Bandiera.

Art. ~~155~~ 159

La Direzione nominerà in ogni anno un Porta Bandiera ed un supplente.

Art. ~~156~~ 160

Occorrendo che la Società sia rap-
presentata in qualche Congresso o
Convegno, la Direzione addiviene
alla nomina da due a cinque
rappresentanti e ne determina
ove d'uopo la indennità

~~Art. 767~~ 161

La Società si intende interessa-
ta a farsi rappresentare:

1° Quando nei congressi o conve-
gni si discutano interessi genera-
li riflettenti le Società di Mutuo
Soccorso;

2° Quando avvenga nel Circon-
dario solennità di riconoscimento
di nuova Società Generale ope-
raio, o caso di speciale importan-
za.

~~Art. 768~~ 162

Salvo i casi di cui al precedente
articolo la rappresentanza ad al-
tre feste, congressi o convegni
è facoltativa e non è concessa
indennità alcuna.

~~Art. 769~~ 163

Il reciproco trattamento è
limitato a favore dei soci delle
Società consorelle il conseguimen-
to dei loro diritti.

~~Art. 770~~ 164

I soci che si allontanano dalla

Sede Sociale dovranno ottenere
dalla Direzione l'autorizzazione di
aggregamento appo' la Società
della loro nuova residenza, la
quale formalità dovranno rinnova-
re ogni qualvolta trasferiran-
no la loro residenza in luogo in
cui stavi sede di Società e con-
sorelle.

L'ammissione di tale forma-
lità per parte del socio porta con
se la consegna di cui allo
art. 76.

L'autorizzazione sarà sprecata
da apposito registro a madre e
figlia, conterrà formale richiesta
di trattamento a norma delle
prescrizioni del presente Statuto,
con offerta di reciprocità alla
Società a cui è diretta e con promes-
sa di rimborso dei sussidi che per
avventura essa dovesse sommi-
nistare al Socio, e sarà sottos-
critta dal Presidente e dal Segretario

Parimenti non sarà concessa
l'aggregazione di nessun
socio a questa Società, senza
simile autorizzazione della So-
cietà a cui il richiedente appartiene.

Art. 77. 165.

Il passaggio da questa ad altra

Società e viceversa è vietato.

~~Art. 165~~ 166

Può farsi luogo alla fusione di altra Società Generale Operaia regolarmente costituita in Pinerolo con questa, sotto l'osservanza del presente Statuto, purché vengano fatte condizioni convenienti e queste siano accettate con apposita deliberazione in generale adunanza da una maggioranza almeno dei $\frac{2}{3}$ dei votanti e purché siano presenti alla adunanza almeno i due terzi dei soci effettivi.

~~Art. 166~~ 167

La Società mirando pure alla istruzione della classe operaia appena le condizioni ^{che} lo permetteranno, istituirà scuole serali elementari e di disegno per i soci e figli di soci e possibilmente pure una biblioteca circolante.

~~Art. 167~~ 168

In caso di epidemia e di insufficienza di fondi per sussidiare i malati la Società in Assemblea Generale potrà aumentare secondo i bisogni la quota sociale, per quel tempo

e professionali

che crederà necessario.

Art. ~~165~~ 169

Per l'uniformazione al presente statuto saranno adottati quei registri di Contabilità, che la Direzione, di concerto coi Contabili, crederà adatti, avendo per norma ^{la} semplificazione e la chiarezza della Contabilità stessa.

Art. ~~170~~ 170

Per gratitudine ed onorificenza, il Consiglio spedirà, ai ~~suoi~~ ^{suoi} dichiarati Benemeriti, un attestato di Benemerenza Sociale.

Art. ~~171~~ 171

La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza di $\frac{2}{3}$ dei soci ^{effettivi} e colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione per essere valida dovrà inoltre contenere l'elenco dei soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purché non decaduti, ed indicare i soci aventi diritto al sussidio di cronichismo.

Art. ~~172~~ 172

In caso di scioglimento, il patrimonio Sociale deve essere realizzato, depositato alla cassa

effettivi

di risparmio ed amministrato
passivamente dal Municipio,
con facoltà al medesimo derogar-
ne i frutti a favore dei soci econo-
mi all'epoca dello scioglimento e
di quelli che successivamente
diventassero tali, pure che soci effettivi
alla stessa epoca.

Art. ~~174~~ 173

Il Capitale poi è devoluto alla
prima Società, che si costituirà
in Pinerolo in nome collettivo degli
operai qui residenti, con obbligo
però di accettare nel suo seno,
senza condizione di sorta, tutti
gli operai della presente non deca-
duti all'epoca del suo scioglimento.

Lo stesso capitale però non potrà
dalla nuova Società essere re-
clamato che dopo il primo anno
di prospera vita, e se non mediante
idonea cautela.

Art. ~~175~~ 174

La realizzazione del patrimonio
sociale in caso di scioglimento
della Società, sarà curata dalla
Direzione, mediante incontro vo-
lontario col quale si venderà tutto
quanto di mobili ed immobili
di cui sarà composto il patrimo-
nio sociale e di tutto si farà consta.

reda apposito preventivo inven-
tario e da successivo verbale d'in-
ventario redatti da un Notaio.

Art. III 115

Unitamente ai fondi sarà
deposata la deliberazione di
scioglimento, perché possa ser-
vire di norma agli ammini-
stratori delegati per la convenien-
te distribuzione dei frutti in
parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa delibera-
zione e verbali d'inventario
e d'inventario, lo Statuto ed i Re-
golamenti in vigore, le carte
d'ufficio e tutte quelle conserva-
te nell'Archivio Sociale, saranno
depositate nell'Archivio Municipale.

Quest'Archivio scritto sia
pel deposito ed amministra-
zione dei fondi, sia pel deposito di
detti documenti e carte, la Dire-
zione provvederà al caso, in
modo che la loro conservazione
sia garantita e l'Ente Morale,
o l'Istituto che varrà di ciò in-
caricarsi, sarà rivestito della fa-
cultà di cui all'art. III 112.

Art. III 116

La Società si intende perpetua

mente costituita, e non si potrà
smembrare allo scopo di formare
più Società, né i soci potranno
mai addiventare alla ripartizione
fra di loro di qualsiasi fondo So-
ciale.

~~Art. 183~~ 177

Sarà ammesso e farà parte
del presente Statuto, lo speciale
Regolamento per la Cassa Cronici,
approvato dalla Società in Assem-
blea Generale dell' 6 ottobre 1883
entrato in vigore col 1° Gennaio
1884

~~Art. 184~~ 178

Le proposte dirette alla modi-
ficazione del presente Statuto,
prima di essere portate alla
approvazione della Società sa-
ranno sottoposte all'esame di
una Commissione permanente
costituita nelle persone del Con-
sultante Legale, del Presidente,
dei Vice Presidenti e del Direttore,
e del Consigliere Quiriano.

~~Art. 185~~ 179

Il presente statuto entrerà in
vigore al primo Gennaio 1887,
però le elezioni alle cariche al-
fermate dell'esame in corso
si faranno già in conformità

al medesimo

Sono abrogati e cessano a
tale epoca di aver vigore, ogni
Regolamento o disposizione
anteriore a questo Statuto con-
frarre.

Art. ~~186~~ 187

Appena approvato dalla So-
cietà; sarà distribuito ~~al~~
~~prezzo di costo~~ un esemplare
a stampa del presente Statuto
a ciascuno dei Soci.

Pinerolo

